

Albo Pretorio - Visione Dettaglio

Ente Mittente

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Tipologia

Catalogo Documenti/ATTI DIRIGENZIALI/DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

OGGETTO

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 5 DELLA L.R.12/2005, DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA IN ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014, ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 10/10/2023. ESPRESSIONE DEL PARERE. (ATTI_DIRIG/2024/309/09-02-2024)

N.REG **362/2024** IN PUBBLICAZIONE DAL **13-02-2024** AL **28-02-2024**

Documenti Allegati

Descrizione		Apri
ATTO		     
RELAZ_BESANA_VAR2023_4.PDF.P7M		

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 309 del 09-02-2024

Oggetto: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 5 DELLA L.R.12/2005, DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA IN ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014, ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 10/10/2023. ESPRESSIONE DEL PARERE.

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 31/1/2023 ad oggetto “Conferimento incarico dirigenziale all'ing. Fabio Fabbri quale Direttore del Settore Territorio e Ambiente”.

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Provincia, quale Ente con funzione di area vasta, ha tra le sue funzioni la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento (Ptcp), la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;

la Provincia di Monza e della Brianza è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013 ed efficace dal 23/10/2013 a seguito di pubblicazione sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43;

ai sensi della L.R. 11/03/2005 n.12, a far data dall'entrata in vigore del Ptcp, sono in capo alla Provincia le valutazioni della compatibilità con il Ptcp degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti; le valutazioni, ai sensi dell'art.18, “...sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”;

la valutazione di compatibilità è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigente al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale. Gli elaborati costitutivi del Ptcp oggi vigenti sono quelli derivanti dai seguenti atti successivamente assunti:

- determinazione dirigenziale Settore Territorio n. 2564 del 11/11/2014 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo” (Burl Sac n. 47 del 19/11/2014);
- decreto deliberativo presidenziale n. 10 del 08/02/2016 “Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Modifica del piano concernente aspetti di ambito locale, in comune di Desio, che non incidono sulle strategie generali del piano. Approvazione” (Burl Sac n. 11 del

16/03/2016);

- determinazione dirigenziale n. 485 del 28/03/2018 “Aggiornamento della Tavola 7b, della Tavola 7a e della Tavola 6d del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Elaborati ricondotti alla Sentenza TAR Lombardia – Sez. II, n.02397/2017 – per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo” (Burl Sac n. 15 del 11/04/2018);
- decreto deliberativo presidenziale n.53 del 14/06/2018 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Modifica del Ptcp finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del Protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l. Approvazione” (Burl Sac n. 29 del 18/07/2018);
- deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 12/11/2018, esecutiva, “Variante alle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Esame della proposta del Presidente: decisione in merito e approvazione” (Burl Sac n. 1 del 02/01/2019);
- deliberazione di Consiglio Provinciale n.4 del 15/02/2022, esecutiva, avente ad oggetto “Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014. Esame della proposta del presidente: decisione in merito” pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi- n. 14 del 6/04/2022;
- deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 25/05/2023, esecutiva, avente per oggetto “Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza in materia di Infrastrutture per la mobilità ai sensi dell'art.17.8 della LR 12/2005. Esame della proposta del presidente: decisione in merito” pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi n.34 del 23/08/2023.

Regione Lombardia ha altresì delegato alle province, nell’ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, le verifiche in tema di:

- a) Rete Ecologica Regionale (RER): ai sensi dell’art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 “*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*” come modificata dall’art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, “*le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...*”;
- b) Consumo di suolo: ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L. 31/2014 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*”, “*Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13, comma 5 della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR*”;

il Consiglio Comunale del Comune di Besana in Brianza ha adottato con deliberazione n. 29 del 10/10/2023, la variante generale di PGT in adeguamento alla LR 31/2014. I principali obiettivi perseguiti dalla variante riguardano:

- *Ripartire dall’esistente per una città adattiva*: mediante l’attuazione di politiche integrate e distinte per la rigenerazione dei nuclei storici e cascinali e dei tessuti consolidati sia residenziali che produttivi;
- *Migliorare la connettività tra le frazioni*: mediante l’attuazione di azioni che agiscono sulla viabilità veicolare e sulla mobilità ciclopedonale (realizzazione della Greenway quale progetto per la mobilità dolce);
- *Preservare e tutelare il paesaggio naturale*: mediante azioni volte all’individuazione e specifica differenziazione delle aree naturali, e mediante la proposta di ampliamento del PLIS della Valletta.

Gli obiettivi della variante sono inoltre fondati su sette progetti strategici, denominati “*sette visioni per le sette frazioni*” volti a valorizzare le caratteristiche peculiari delle diverse frazioni che compongono il territorio comunale.

2. MOTIVAZIONE

Il Comune di Besana in Brianza è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/08/2008, pubblicato sul B.U.R.L. n. 35 del 27/08/2008;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14/09/2012 è stata approvata la Variante al Documento di Piano divenuta efficace dal 05/12/2012 a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 49, mentre con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2017 è stata prorogata la validità del Documento di Piano;

il Comune di Besana in Brianza, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 27/10/2022 ha avviato procedimento di Variante generale di Pgt e contestuale verifica assoggettabilità a VAS;

la Provincia di Monza ha reso contributo alla VAS (Valutazione ambientale strategica) della variante generale del Pgt del Comune di Besana in Brianza in sede di prima conferenza con nota del 08/02/2023 (prot.prov.n.6005) ed in sede di seconda conferenza con nota del 21/09/2023 (prot. prov. n. 44357);

il procedimento di VAS si è concluso con parere motivato e dichiarazione di sintesi del 06/10/2023;

il Comune di Besana in Brianza con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 10/10/2023 ha adottato la variante generale del Pgt in adeguamento alla LR 31/2014;

il Comune di Besana in Brianza, ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005, con nota del 13/10/2023 (prot.prov.n.47831), ha trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza la variante di PGT adottata ai fini della valutazione di compatibilità con il Ptcp;

il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza, a seguito della suindicata nota del Comune, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con nota del 16/10/2023 (prot.prov.n.48064);

è stato effettuato un incontro istruttorio con il Comune di Besana in Brianza in data 05/12/2023;

il territorio del Comune di Besana in Brianza è parzialmente ricompreso nel perimetro del Parco regionale della Valle del Lambro. Ai sensi dell'art.4.7 delle Norme di Ptcp, in applicazione dell'art.15.7 della Lr 12/2005, il Ptcp non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionale protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel Ptcp;

il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza, nell'ambito del procedimento, ha predisposto la relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub A), per l'espressione della valutazione di compatibilità, ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. 12/2005, dei documenti di variante generale del vigente Pgt del Comune di Besana in Brianza, in esito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 10/10/2023 con il vigente PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, con i criteri di gestione e manutenzione della RER nonché con la disciplina regionale introdotta in materia di riduzione del consumo di suolo e con l'integrazione PTR (efficace dal 13/03/2019), esprimendo esito favorevole condizionato al totale recepimento di quanto specificato nella relazione medesima;

la valutazione di compatibilità condizionata specificata nella su richiamata allegata relazione istruttoria è dovuta e corrispondente sia agli indirizzi ed agli obiettivi del vigente Ptcp della

Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

3. RICHIAMI NORMATIVI

Legge 7/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;

l’art.107 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

gli artt.35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con atto dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30/12/2014;

l’art.5 della L.R. 28/11/2014 n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;

l’art.13, comma 5 della L.R. 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;

l’art.3-ter, comma 3, della L.R. 86/1983 come modificata dall’art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12;

la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi» e successive modifiche ed integrazioni, in cui sono confluite le leggi regionali 16 settembre 1983 n. 82 (Istituzione del Parco della Valle del Lambro) e 9 dicembre 2005 n. 18 (Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro).

4. PRECEDENTI

A riferimento per l’assunzione dell’atto in oggetto si assumono:

il Decreto Deliberativo Presidenziale n.31 del 08/2/2024, ad oggetto “Valutazione di compatibilità al PTCP, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della Legge Regionale 12/2005, della variante generale di PGT in adeguamento alla LR 31/2014 del Comune di Besana in Brianza, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale 29 del 10/10/2023. presa d’atto”;

la Deliberazione del Consiglio Comunale di Besana in Brianza n. 46 del 27/08/2008, di approvazione del PGT, vigente dal 27/11/2013,

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14/09/2012, di approvazione della Variante al Documento di Piano divenuta efficace dal 05/12/2012 a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 49;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2017 di proroga della validità del Documento di Piano;

la Deliberazione Consiliare Regionale n.951 del 19/01/2010, esecutiva, “Approvazione Piano Territoriale Regionale” e relativi allegati e successivi aggiornamenti;

la Deliberazione Consiliare Regionale n.411 del 19 dicembre 2018, esecutiva, con la quale è stata approvata l’“Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della LR n.31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo” efficace dal 13 marzo 2019 con la pubblicazione sul BURL n.11, Serie Avvisi e concorsi, dell’avviso di approvazione;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp);

la Pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi-n.43del 23/10/2013 della sopraccitata Deliberazione consiliare, da cui decorre l’efficacia del Ptcp;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante alle Norme del Ptcp, pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 1 del 02/01/2019;

la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 15/02/2022, esecutiva, avente ad oggetto “Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014. Esame della proposta del presidente: decisione in merito” pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 14 del 6/04/2022;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 25/05/2023, esecutiva, con la quale è stata approvata variante del Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità e la Determinazione dirigenziale n.1805 del 13/07/2023 relativa alla riconduzione degli elaborati volontà complessivamente espressa dal Consiglio Provinciale (B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi n.34 del 23/08/2023);

il Decreto Deliberativo Presidenziale n.42 del 13/03/2023, ad oggetto “Macrostruttura, area delle posizioni organizzative e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 56 del 30/03/2023 ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Ptpc) 2023 - 2024 - 2025 - Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) - Rischi Corruttivi e Trasparenza. Approvazione.

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.40 del 21/12/2023 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Approvazione. I.E.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n.93 del 8/6/2023 ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n.96 del 15/06/2023 e ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Integrazione allegato 4) del decreto deliberativo presidenziale n. 93 del 08/06/2023”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 195 del 14/12/2023 ad oggetto “Variazione Decreto Deliberativo Presidenziale n. 96 del 08/06/2023 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, e sottosezione programmazione performance, ai sensi dell'art. 6 D.L. 80/2021 conv. con modificazioni in legge 113/2021. Approvazione;

DETERMINA

1. **DI** esprimere, in applicazione dell'art.13 comma 5 della L.R. 11/03/2005 n.12, valutazione di compatibilità condizionata specificata nell'allegata relazione istruttoria, parte integrate del presente atto sub A), riguardante gli atti della variante generale di PGT in adeguamento alla LR 31/2014 del Comune di Besana in Brianza, ritenendo tale valutazione dovuta e corrispondente agli indirizzi e agli obiettivi del vigente PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo;
2. **DI** comunicare al Comune di Besana in Brianza, così come indicato dal Decreto Deliberativo Presidenziale n. 31 del 08/02/2024:
 - l'esito della valutazione di compatibilità condizionata, affinché l'Amministrazione Comunale provveda al recepimento delle indicazioni specificate nell'allegata relazione istruttoria redatta dal Settore Territorio e Ambiente

chiedendo la tempestiva trasmissione alla Provincia di Monza e della Brianza degli atti di approvazione definitiva della variante in esame.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art.41 del D.lgs. 104/2010 ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n.1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Il Responsabile del procedimento: Laura Brioschi

Allegato: *Relazione istruttoria per la valutazione di compatibilità al Ptcp della variante generale di Pgt in adeguamento alla LR 31/2014 del Comune di Besana in Brianza, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 10/10/2023.*

IL DIRETTORE
ING. FABIO FABBRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 PROVINCIA MONZA BRIANZA	Settore Territorio e Ambiente	Servizio Pianificazione e politiche territoriali
--	--------------------------------------	---

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità del PGT del Comune di Besana in Brianza al Ptcp, ai sensi della LR 12/2005.

1. PREMESSA	2
2. OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PGT	3
3. COMPATIBILITÀ AL PTCPP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	3
3.1. Struttura socio-economica.....	4
3.2. Uso del suolo e sistema insediativo	5
3.2.1. Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt.....	5
3.2.2. Le previsioni insediative del Pgt.....	6
3.2.3. Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla LR31/2014	9
3.2.4. Carta del consumo di suolo e bilancio ecologico del suolo	11
3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo.....	12
3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità	13
3.3.2. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità	16
3.3.3. Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile	18
3.3.4. Viabilità a elevato traffico operativo	18
3.3.5. Rete della mobilità sostenibile	18
3.4. Sistema paesaggistico ambientale	18
3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica	19
3.4.2. Rete Ecologica Comunale	20
3.4.3. Parchi e aree protette.....	20
3.4.4. Ambiti di interesse provinciale (AIP).....	21
3.4.5. Viabilità d'interesse paesaggistico.....	22
3.4.6. Componenti vegetali.....	22
3.4.7. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale	23
3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS).....	24
3.6. Difesa del suolo	27
3.6.1. Assetto idrogeologico (Pgra, invarianza idraulica, problematica sismica, occhi pollini).....	28
3.6.2. Sistema delle acque sotterranee	31
3.6.3. Sistema delle acque superficiali.....	32
3.6.4. Elementi geomorfologici.....	33
3.7. CONCLUSIONE	35
4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER	39
5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	40

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al Ptcp, ai sensi della L.R. 12/2005.

Comune di Besana in Brianza

- Strumento urbanistico vigente: Pgt approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 27/08/2008, pubblicato sul B.U.R.L. n. 35 del 27/08/2008. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 14/09/2012 è stata approvata la Variante al Documento di Piano divenuta efficace dal 05/12/2012 a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n.49; con Deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 29/11/2017 è stata prorogata la validità del Documento di Piano;
- Strumento urbanistico oggetto di valutazione: Variante generale Pgt in adeguamento alla Lr n.31/2014 e al Ptcp, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 13/10/2023;
- Procedura di VAS: I CdS del 25/01/2023 – contributo Prov.MB trasmesso con nota del 08/02/2023 (prot.prov.n.6005). Il CdS del 14/09/2023 - contributo Prov.MB trasmesso con nota del 21/09/2023 (prot. prov. n. 44357); Parere motivato e Dichiarazione di Sintesi del 06/10/2023;
- Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 10/10/2023;
- Istanza di valutazione: nota del 13/10/2023 (prot.prov.n.47831);
- Avvio del procedimento: nota del 16/10/2023 (prot.prov.n. 48064);
- Incontro istruttorio: 05/12/2023

1. PREMESSA

Ai sensi della L.R. n.12/2005, la Provincia valuta la compatibilità rispetto al Ptcp degli strumenti urbanistici comunali. In relazione a ciò, ai sensi dell'art.18 della L.R. 12/05, oggetto della presente è l'accertamento di idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, il proprio Ptcp. Ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005, con la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23/10/2013 - il Ptcp ha assunto efficacia.

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, la Provincia ha approvato la variante alle Norme del Piano, efficace dal 2 gennaio 2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 02/01/2019) e, con atti diversi, anche alcuni elaborati cartografici del Ptcp hanno subito modifiche in esito a recepimento di protocolli d'intesa (con i comuni di Desio e di Usmate Velate) e a sentenza del Giudice Amministrativo (in comune di Usmate Velate).

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 15/02/2022, la Provincia ha approvato la variante di adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR31/2014 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del 06/04/2022). Al fine di supportare i Comuni nella predisposizione delle analisi funzionali alla determinazione e all'applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo ai sensi dell'*Allegato B-Adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo* del Ptcp, la Provincia ha comunicato ai Comuni, con propria nota prot. prov. n. 16288 del 08/04/2022, la messa a disposizione della Banca dati dei contenuti analitici quantitativi e qualitativi della variante, comprensiva del Valore paesaggistico-ambientale del suolo utile netto e del Valore agricolo del suolo utile netto. Sono pertanto disponibili:

- la banca dati in formato GDB Esri (per l'utilizzo dei dati su piattaforma ArcGis);
- la banca dati in formato shp file (per l'utilizzo dei dati in qualsiasi software Gis);
- lo schema fisico descrittivo della banca dati.

Come in più parti ribadito all'interno del nuovo Allegato B del Ptcp, i dati restituiscono stime di scala provinciale che i Comuni sono chiamati a raffinare nelle proprie letture di scala locale.

In un'ottica di massima condivisione degli studi conoscitivi del territorio realizzati o promossi dalla Provincia, si segnala che sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/pianificazione-territoriale/analisi-territoriali/>

sono pubblicati, scaricabili e, in parte, interrogabili tramite visualizzatore diversi dati analitici utili alla definizione delle scelte di pianificazione dei comuni, tra cui anche:

- Quadro conoscitivo del PUMS (Piano urbano per la mobilità sostenibile)
- Itc-Cnr (Istituto per le Tecnologie della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche), “Relazione di ricerca. Strumento integrato per la pianificazione energetico-ambientale del territorio della Provincia di Monza e della Brianza. Relazione finale”, aprile 2021.

Si evidenzia inoltre che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 25 maggio 2023, è stata approvata la Variante di Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità (efficace dal 23/08/2023 in esito a pubblicazione su Burl-Sac n.34).

Si ricorda, infine, che la valutazione di compatibilità al Piano provinciale è effettuata, oltre che con riferimento ai contenuti del vigente Ptcp, anche in relazione alla disciplina regionale introdotta in materia di consumo di suolo circa il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Ptr nei Pgt (art.5 della Lr 31/2014) e dei contenuti specifici di cui alla Lr 12/2005, oltre a quella in ordine ai criteri per la gestione e la manutenzione della Rete Ecologica Regionale (art.3-ter, comma 3, della LR 86/1983).

2. OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PGT

Come indicato nella Relazione di Piano (cfr. Vol.II pagg. 13-34) la variante di Pgt è strutturata su tre linee di azione principali:

- *Ripartire dall'esistente per una città adattiva*: mediante l'attuazione di politiche integrate e distinte per la rigenerazione dei nuclei storici e cascinali e dei tessuti consolidati sia residenziali che produttivi;
- *Migliorare la connettività tra le frazioni*: mediante l'attuazione di azioni che agiscono sulla viabilità veicolare e sulla mobilità ciclopedonale (realizzazione della Greenway quale progetto per la mobilità dolce);
- *Preservare e tutelare il paesaggio naturale*: mediante azioni volte all'individuazione e specifica differenziazione delle aree naturali e mediante la proposta di ampliamento del PLIS della Valletta.

Gli obiettivi della variante sono inoltre fondati su sette progetti strategici (cfr. “*sette visioni per le sette frazioni*” – Relazione di Piano Vol.II pagg. 18-34) volti a valorizzare le caratteristiche peculiari delle diverse frazioni che compongono il territorio comunale.

Le linee di azione principali, ed i sette progetti strategici, sono rappresentati e declinati con specifica legenda nell'elaborato grafico DP.01 (Strategie di piano).

3. COMPATIBILITÀ AL Ptcp DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.5 comma 2 delle Norme del Ptcp “*Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili*”, è opportuno ricordare l'importanza dell'analisi delle previsioni degli atti pianificatori sovralocali e, in particolare, della collocazione del Piano comunale nel contesto pianificatorio e programmatico del vigente Ptcp. Ciò al fine della costruzione di un quadro d'insieme strutturato e contenente tutti gli obiettivi di tutela e sviluppo con cui lo strumento urbanistico comunale non solo si relaziona ma, nella declinazione delle strategie e azioni, deve dimostrarsi coerente. In merito si richiama che “*Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso*” (cfr. art. 2.1 Lr 12/2005).

Si rileva che:

- la variante in esame costituisce proposta di adeguamento del Pgt ai sensi della Lr 31/2014; il Comune, in relazione ai contenuti della variante di adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di

- riduzione di consumo di suolo, ha sviluppato il proprio progetto di piano riferendosi a obiettivi, soglie e criteri di cui al nuovo Allegato B del Piano territoriale di coordinamento. La variante ha inoltre tenuto conto delle sopravvenute disposizioni regionali in materia di invarianza idraulica e assetto idrogeologico, in materia di regolamento edilizio tipo e in materia di zonizzazione sismica;
- il territorio del Comune di Besana in Brianza è interessato in massima parte incluso nel Parco Regionale della Valle del Lambro. A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4.7 delle Norme di Ptcp, ed in applicazione dell'art.15.7 della Lr 12/2005, il Ptcp non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionale protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel Ptcp.

3.1. Struttura socio-economica

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 2.1, competitività e attrattività del territorio, artt. 13-27;
- Ob. 2.2, qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche-produttive, artt. 43, 47;
- Ob. 2.3, razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio, art. 44.

La Relazione al Documento di Piano – Quadro conoscitivo, contiene approfondimenti di carattere socio-demografico, economico, immobiliare (anche attraverso il supporto di dati ISTAT) e restituisce un quadro generale sulla composizione e le dinamiche evolutive della popolazione, delle attività imprenditoriali e dei servizi del comune e del contesto (cfr. Relazione DdP, Vol.I, pagg. 8-26).

Per quanto riguarda il sistema insediativo ed infrastrutturale il Comune di Besana in Brianza è contraddistinto da *“una rete di centri di dimensioni contenute a bassa densità, in stretto rapporto con il sistema ambientale circostante e con l'assetto morfologico del territorio”*; le frazioni che compongono il territorio comunale costituiscono obiettivo prioritario delle strategie di piano e sono oggetto di puntuali progetti strategici volti a valorizzarne le specifiche caratteristiche peculiari. Il territorio inoltre è contraddistinto da una *“componente ambientale rilevante”*, costituita dal Parco Regionale della Valle del Lambro e dal PLIS della Valletta.

Partendo dal dato della popolazione residente al 2021 (pari a 15.498 abitanti) l'analisi dell'andamento della popolazione nel decennio 2011-2021 restituisce una lieve variazione positiva (+0.5%), in controtendenza con la media della Provincia di Monza e della Brianza (+3%). Malgrado ciò le analisi restituiscono un incremento del numero delle famiglie (+6.8%), dovuto principalmente ad una *“significativa e progressiva tendenza alla costituzione di nuclei familiari di dimensioni ridotte”* (cfr. Relazione DdP Vol.I, pag. 8).

Dal punto di vista economico occupazionale, la Relazione al Documento di Piano – Quadro conoscitivo evidenzia come *“dopo Carate, Besana è il comune con il tessuto produttivo più numeroso in termini di addetti: nel 2020 sono 3.667 in un contesto di 1.176 unità locali”* con il 40% degli addetti occupati nelle attività manifatturiere. Tuttavia, le analisi condotte registrano una sostanziale *“trasformazione del suo tessuto produttivo, che sta progressivamente perdendo la sua connotazione prevalentemente manifatturiera, sostituita dalle attività terziarie, in particolare nelle attività di alloggio e ristorazione e nei servizi alla persona, pur in presenza di una sostanziale stabilità nel numero dei residenti”*.

La Relazione del Documento di Piano – Quadro Conoscitivo (cfr. pp.50-51), evidenzia altresì come, nel territorio comunale di Besana in Brianza, l'utilizzo agricolo dei suoli liberi interessi *“circa il 50% della superficie comunale”*. Tale attività è prevalentemente destinata a seminativo semplice e colture orticole, con una piccola percentuale di orti familiari e frutteti.

Il paesaggio naturale che contraddistingue il territorio comunale, e le sue valenze agronomiche, sono *“elementi attrattori per conduttori agricoli e coltivatori, anche di giovane età (1 azienda agricola su 5 ha un titolare con meno di 40 anni), localizzate soprattutto nella porzione meridionale del territorio comunale”*. A queste attività si aggiungono i terreni condotti da aziende con allevamenti e i terreni condotti da aziende con agriturismi.

In relazione alla qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche e produttive, la variante di Pgt non contiene alcun approfondimento circa la compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti dal punto di vista urbanistico, logistico, infrastrutturale e ambientale-paesaggistico, così come previsto dall'art. 43.4 delle Norme di Ptcp.

Relativamente alle dinamiche del commercio sul territorio comunale, si rileva che la Relazione al Documento di Piano (cfr. Relazione DdP, Vol.I pag. 18) ripropone i dati relativi alle analisi effettuate nell'ambito del procedimento della redazione della variante al Pgt del 2019 (adottata e successivamente revocata dal Consiglio Comunale). A livello di strategie della variante in esame, il tema del commercio è particolarmente iscritto nell'obiettivo "Sette visioni per sette frazioni" in termini di obiettivo di potenziamento del commercio di vicinato e l'individuazione dei fronti urbani in cui potenziare il sistema commerciale.

3.2. Uso del suolo e sistema insediativo

In relazione alla tematica, il PTCP declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 3.1, contenimento del consumo di suolo, artt.45, 46, 47, 48 e Allegato B;
- Ob. 3.2, razionalizzazione degli insediamenti produttivi, artt. 43 e 47;
- Ob. 3.3, promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda, art.39;
- Ob. 3.4, migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale, art.42.

Come richiamato in premessa, Regione Lombardia ha delegato alle province, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, puntuali verifiche in ordine ai disposti per la riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 *"Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"*, come recepiti in termini di criteri e indirizzi dall'integrazione Ptr approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n.411 del 19/12/2018 ed efficace dal 13/03/2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11).

Il Piano in esame costituisce adeguamento del Pgt ai sensi della Lr 31/2014. Il Comune, nello sviluppo del nuovo Pgt, ha considerato, oltre che i contenuti dell'integrazione Ptr alla citata legge regionale, quelli della correlata variante di adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione di consumo di suolo, assumendo da quest'ultima gli obiettivi provinciali, le soglie e i criteri di cui al nuovo Allegato B. Ha inoltre tenuto conto delle sopravvenute disposizioni regionali in materia di invarianza idraulica e assetto idrogeologico, in materia di regolamento edilizio tipo e in materia di zonizzazione sismica

3.2.1. Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt

La stima del fabbisogno insediativo è alla base della politica di riduzione del consumo di suolo e dei connessi processi di adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione. In particolare, è funzionale ad assicurare, nelle due macro-funzioni individuate – *"residenziale"* e *"altro"* - l'equilibrio tra domanda e offerta, assumendo sia aspetti di quantità (in termini assoluti) che aspetti di qualità (in termini di adeguatezza alle necessità delle diverse componenti economico-sociali).

La Relazione al Documento di Piano (cfr. Vol.I pagg.52-56) restituisce le analisi delle previsioni di trasformazione contenute nel Pgt vigente, ed il loro stato di attuazione, al fine di prevedere un dimensionamento coerente con quanto già attuato, o in corso di attuazione, sul territorio comunale, e di *"ridimensionare il piano rispetto a quelle previsioni incoerenti o di difficile attuazione"*.

Per la determinazione della capacità insediativa della Variante di Pgt, si dichiara che è stata adottata la *"metodologia di cui all'integrazione del PTR di Regione Lombardia tenendo conto: da parte della domanda, delle previsioni di crescita della popolazione e degli standard dimensionali richiesti dalla domanda locale; da parte dell'offerta, dello stock esistente, della quota prevista dalla Variante e della possibile trasformazione delle aree della rigenerazione individuate dal Piano. I dati utilizzati sono ricavati dall'ISTAT e dagli uffici comunali (tecnico e tributi) del Comune di Besana in Brianza"* (cfr. Vol.II pag. 46).

Stima del fabbisogno insediativo residenziale. La Relazione di piano (pag. 46) prevede due scenari di crescita della popolazione al 2030, sulla base degli andamenti positivi e negativi registrati nel periodo 2002-2021. Tali scenari determinano previsioni di famiglie al 2030 pari a un minimo di 6.709 (corrispondente al +1%) e ad un massimo di 7.422 (corrispondente al +12%). Per la stima del numero di abitanti attesi al 2030, la variante considera un terzo scenario, il quale non tiene conto dei picchi positivi e negativi dei precedenti scenari, e porta a una stima del numero di famiglie a 7.065 (pari al +7%, assumendo 2.27 componenti per nucleo familiare), corrispondenti a 16.015 abitanti.

Dimensionamento per la funzione residenziale. La variante, attraverso dati desunti dagli uffici comunali, restituisce lo stock residenziale esistente al 2011 (7.082 abitazioni) al quale viene sommata la quantità di alloggi realizzati nel decennio 2011-2021 (428). Tale dato, sommato al numero delle abitazioni in corso di costruzione (53) e detratto dal numero di abitazioni vetuste necessitanti ristrutturazione/sostituzione (110), è messo in relazione con il numero di famiglie attese al 2020 (7.065), generando un fabbisogno primario di abitazioni pari a 213.

Le trasformazioni previste dalla variante individuano una capacità insediativa residenziale pari a circa 54.100mq (corrispondente a circa 43.300mq di superficie abitabile), con conseguente previsione di circa 460 nuove abitazioni al 2030 che, sommate al numero di alloggi esistenti non occupati (pari a 280) determinano una offerta complessiva di alloggi al 2030 pari a circa 740 abitazioni.

Preso atto che tale offerta di abitazioni (n.740) è superiore al fabbisogno primario teorico (n.213) e genera un surplus di circa 527 abitazioni, la variante motiva tale dimensionamento con il soddisfacimento del fabbisogno residenziale secondario, ovvero correlato *“alla quota di alloggi da adibire agli altri usi compatibili/complementari alla residenza, sia alla quota di fabbisogno frizionale (stock da lasciare libero), che consente di mantenere una dinamicità economica e abitativa del mercato immobiliare”*.

Complessivamente le previsioni insediative di piano risultano sovradimensionate rispetto al fabbisogno residenziale (negativo) rilevato (-526 abitazioni). Si ritiene pertanto necessario:

valutare l'effettiva necessità di individuare il nuovo Ambito di trasformazione denominato AT4

Stima del fabbisogno insediativo per altre funzioni e dimensionamento. Rispetto alle funzioni non residenziali la variante procede alla analisi di 3 scenari di crescita degli addetti (scenario minimo, medio e massimo) e procede alla stima applicando il *“modello adottato dal PTCP di Monza e Brianza, che confronta l'offerta economico-produttiva esistente (banche dati Dusaf + espansioni PGT) con la previsione del fabbisogno di superfici produttive al 2030”*.

Come restituito nella Relazione di piano, il Pgt vigente prevede circa 74.000mq per attività economiche (da previsioni attuative e residui edificatori) e considerando lo scenario medio di crescita al 2030, si origina un deficit di aree per funzioni non residenziali pari a circa 124.000mq. Ciò malgrado la variante non individua nuove previsioni insediative, ma opera nella scelta di individuare *“aree della rigenerazione”* quali opportunità per l'insediamento di attività economiche.

Come già indicato al precedente paragrafo 3.1, si ritiene necessario:

procedere alla valutazione di compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti dal punto di vista urbanistico, logistico, infrastrutturale e ambientale-paesaggistico, così come previsto dall'art. 43.4 delle Norme di Ptcp.

Tali approfondimenti si rendono necessari per una corretta valutazione del fabbisogno e delle conseguenti scelte di trasformazioni contenute nella variante in valutazione.

3.2.2. Le previsioni insediative del Pgt

Stato di attuazione del PGT vigente

La Relazione di Piano – Quadro conoscitivo (cfr. pagg.52-55) e l'elaborato grafico QC.05 restituiscono lo stato di attuazione del Pgt vigente.

Il Pgt vigente individua n.25 Ambiti di trasformazione, la maggior parte su suolo libero allo stato di fatto ed esterni al perimetro del tessuto urbano consolidato. Di tali AT, n.17 sono a destinazione residenziale, n. 3 a destinazione produttiva, n.3 a destinazione terziario/produttiva e n.2 destinati a parco agricolo urbano (PAR_1 e PAR_2).

La Relazione evidenzia come *“gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano approvati o che hanno trovato parziale attuazione sono 6: 3 a mix produttivo e 3 a mix residenziale”*. Come restituito nell’elaborato grafico QC.05, gli Ambiti di trasformazione a destinazione residenziale che hanno trovato attuazione sono relativi agli ambiti CAL_R1, ZOC_R1 e VIL_R2, mentre gli Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva che hanno trovato attuazione sono relativi agli ambiti VIS_P1, VAL_P1 e BAL_P1. Gli ambiti destinati a parco agricolo urbano (PAR_1 e PAR_2) sono rimasti inattuati.

La Relazione evidenzia come *“il quadro delle trasformazioni su aree libere restituisce un’immagine di attuazione difficoltosa”* e la necessità, in capo alla variante in esame, di procedere ad un *“ripensamento degli ambiti vigenti anche nell’ottica di spinta delle politiche di rigenerazione urbana”*.

Nella carta del consumo di suolo della presente variante, le aree interessate da piani attuativi vigenti e da permessi di costruire convenzionati sono individuate tra le superfici urbanizzate allo stato di fatto.

Gli Ambiti di trasformazione

Il Documento di Piano della variante prevede nr.5 Ambiti di trasformazione e nr.6 ambiti di riqualificazione (per questi ultimi si veda successivo sottoparagrafo *“Rigenerazione urbana”*).

Gli Ambiti di trasformazione, dei quali nr.4 a destinazione *“residenziale”* (AT_1, AT_2, AT_3 e AT_4) e nr.1 a destinazione *“produttiva”* (AT_5), interessano suolo libero allo stato di fatto. L’intera superficie territoriale degli AT è fatta coincidere con l’individuazione della superficie urbanizzabile in AT (vd. Schede in Norme di attuazione del DdP). Ad esclusione dell’AT_4, tutti gli Ambiti di trasformazione previsti dalla variante derivano da previsioni di Ambiti di trasformazione del Pgt vigente (confermati e/o riproiettati):

- **AT_1:** a destinazione residenziale, deriva dal vigente ambito *“BES_R1”*, con una superficie urbanizzabile complessiva pari a 21.226mq;
- **AT_2:** a destinazione residenziale, conferma il vigente ambito *“VAL_R1”*; è parzialmente in Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) del Ptcp ed è confermato con una superficie urbanizzabile pari a 6.586mq. La relativa scheda di attuazione (cfr. NTA del DdP pag. 18) ne conferma l’indice territoriale pari a 0.25mq/mq e prevede interventi di mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 31.3b delle Norme di Piano del Ptcp.

Ai sensi della disciplina dei “fatti salvi” di cui all’art.31.3.a delle Norme del Ptcp, deve essere mantenuta la previsione a verde pubblico corrispondente al 60% della ST, come indicato nella scheda dell’ambito VAL_R1 del Pgt vigente. Ai fini della Carta del consumo di suolo (soglia 2014 e 2023), individuare tale superficie, anche se inferiore ai 5.000mq, tra le superfici da mantenere libere, attribuendo apposita voce di legenda riferita a disposizione del Ptcp - art.31.3.a.

- **AT_3:** a destinazione residenziale, deriva dal vigente ambito *“CAL_R3”*; è compreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro, con superficie urbanizzabile pari a 6.091mq;
- **AT_4:** a destinazione residenziale, si configura di nuova individuazione nel Documento di Piano quale riproiezione di una precedente previsione disciplinata dal Piano dei Servizi del Pgt vigente quale *“area a verde attrezzato per svago e ricreazione”*. Tale ambito si configura come nuova previsione di *“superficie urbanizzabile”* per una quantità pari a 10.781mq;
- **AT_5:** a prevalente destinazione produttiva, deriva dal vigente ambito *“CAZ_P1”*, parzialmente in Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp, con una superficie urbanizzabile pari a 7.411mq (rispetto ai 31.914mq vigenti). Tale ambito, in virtù della riduzione effettuata ai sensi delle

disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo, si configura come *“fatto salvo”* ai sensi dell’art.31.3.a delle Norme del Ptcp; la relativa scheda di attuazione (cfr. NTA del DdP pag. 24) ne conferma la destinazione produttiva e prevede interventi di mitigazione ambientale ai sensi dell’art.31.3b delle norme di Piano del Ptcp.

Molti degli ambiti di trasformazione su suolo libero allo stato di fatto del vigente Pgt sono ricondotti nella variante in esame a previsioni in tessuto urbano consolidato, ovvero a previsioni del piano delle Regole. In ragione di ciò, in numerosi casi superfici individuate nella Carta del consumo di suolo al 2014 tra le *superfici urbanizzabili* sono individuate nella Carta del consumo di suolo al 2023 tra le *superfici urbanizzate*.

Si ritiene necessario:

valutare l’opportunità di mantenere tra le previsioni del Documento di piano gli AT del vigente Pgt ricondotti dalla variante in esame a previsioni del Piano delle regole, con particolare riguardo ai casi in cui gli ambiti confinano con suoli agricoli o naturali.

- *“BES_R2”* (su suolo libero allo stato di fatto) l’ambito di trasformazione a destinazione residenziale nel vigente Pgt, non è confermato nel Documento di Piano della variante in esame, ma ricondotto a superficie urbanizzabile da Piano delle Regole, classificata come *“verde privato”* (art. 23 delle Norme di PdR) per un totale di 5.907mq. In ragione della disciplina afferente il verde privato si ritiene necessario eliminare l’individuazione a *“superficie urbanizzabile”* dell’area corrispondente alla vigente previsione BES_R2 nella carta del consumo di suolo.
- *“BES_R4”* (su suolo libero allo stato di fatto): l’ambito di trasformazione a destinazione residenziale nel vigente Pgt, non è confermato nel Documento di Piano della variante in esame, ma ricondotto a superficie urbanizzabile da Piano delle Regole, azionato come *“Ambito assoggettato a Permesso di costruire convenzionato”* (art. 24 delle Norme di PdR) ed identificato come *“PdC4”* e *“PdC5”*, per un totale di superficie urbanizzabile pari a 5.087mq (dei quali 2.750mq relativi al PdC4 e 2.337 relativi al PdC5);
- *“CAS_R1a”* e *“CAS_R1b”* (su suolo libero allo stato di fatto), a destinazione residenziale nel vigente Pgt, non sono confermati nel Documento di Piano della variante in esame; l’ambito di trasformazione ex CAS_R1 è interessato da riduzione della superficie urbanizzabile pari a 1.150mq circa (riduzione a area agricola del sub-ambito R1_C). I restanti sub-ambiti (per una superficie urbanizzabile pari a 5.130 mq circa) sono ricondotti a previsioni del Piano delle regole (Ambito assoggettato a Permesso di costruire convenzionato”, art. 24 delle Norme di PdR) ed identificati come *“PdC21”* e *“PdC22”*). In ragione della riconduzione a previsioni del Piano delle regole, la carta del consumo di suolo inserisce le superfici (libere allo stato di fatto al 2023, urbanizzabili da AT al 2014) tra la superficie urbanizzata in TUC;
- *“CAZ_R2”*: l’ambito di trasformazione, a destinazione residenziale nel vigente Pgt, risulta parzialmente attuato pertanto ricondotto nel TUC del Piano delle Regole ed azionato come *“TC2”* (art. 21 del PdR);
- *“VIS_R1”* (su suolo libero allo stato di fatto): l’ambito di trasformazione a destinazione residenziale nel vigente Pgt, non è confermato nel Documento di Piano della variante in esame, ma ricondotto a superficie urbanizzata da Piano delle Regole, azionato come *“Ambito assoggettato a Permesso di costruire convenzionato”* (art. 24 delle Norme di PdR) ed identificato come *“PdC18”* per un totale di superficie urbanizzata pari a 3.161mq;
- *“BAL_P1”*: l’ambito di trasformazione a destinazione produttiva nel vigente Pgt, è ricondotto a Piano attuativo approvato e disciplinato dalla *“norma transitoria”* del Piano delle Regole (art. 45);

- “VIS_P1”: l’ambito di trasformazione a destinazione produttiva nel vigente Pgt, è ricondotto a Piano attuativo approvato e disciplinato dalla “norma transitoria” del Piano delle Regole (art. 45).

Rigenerazione urbana

La variante in esame disciplina all’interno del Documento di Piano, gli “Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale” (cfr. art. 6 delle norme del DdP). Nell’elaborato grafico “DP.01-strategie di piano” e negli elaborati “PR.01a e PR.01b – classificazione del TUC e del suolo libero” sono individuati nr. 6 Ambiti di rigenerazione, nella quasi totalità relativi ad aree e edifici dismessi e degradati, già oggetto di individuazione con Delibera di Giunta Comunale nr. 60 del 27/12/2021.

Per tali ambiti la variante prevede il ricorso a forme di incentivazione contenute nella Lr 12/2005, quale incremento volumetrico della SL e riduzione del contributo di costruzione, a fronte di interventi che garantiscano determinati livelli di qualità edilizia.

Per ogni ambito di rigenerazione le Norme di attuazione del Documento di Piano individuano puntuali schede di attuazione, con prestazione e disposizioni specifiche da seguire in fase di attuazione (cfr. Norme del DdP, pagg. 26-37).

Gli ambiti di rigenerazione individuati dal Documento di Piano interessano precedenti previsioni del Pgt vigente non attuate, e sono relativi a:

- **AR_1**: situato nel centro storico di Besana, già individuato dal Pgt vigente quale ambito BES_R5 (non attuato) e relativo all’area dismessa e degradata occupata dal sistema insediativo di Villa Adda Rigamonti, per il quale il Documento di Piano pone l’obiettivo della riqualificazione del comparto mediante l’insediamento di funzioni di interesse collettivo;
- **AR_2**: situato nel centro di Besana, già individuato dal Pgt vigente quale ambito BES_R7 (non attuato), contraddistinto da edifici produttivo-artigianali dismessi;
- **AR_3**: situato nella frazione Valle Guidino, già individuato dal Pgt vigente quale ambito VAL_P1, (non attuato) contraddistinto da edifici produttivo-artigianali dismessi;
- **AR_4**: situato nella frazione di Montesiro, già individuato dal Pgt vigente quale ambito MON_P1 (non attuato), contraddistinto da edifici produttivi dismessi;
- **AR_5**: situato nella frazione di Montesiro, già individuato dal Pgt vigente quale ambito MON_R1 (non attuato) e contraddistinto da edifici produttivo-artigianali dismessi.

Relativamente all’ambito di rigenerazione **AR_4**, si evidenzia che lo stesso ricade interamente in Rete Verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp, e conferma la previsione “*fatta salva*” (ai sensi dell’art.31.3.a delle Norme del Ptcp) del vigente ambito di trasformazione “MON_P1” finalizzato alla riqualificazione urbana. La relativa scheda di attuazione (cfr. NTA del DdP pag. 32) ne conferma le destinazioni ammesse e prevede interventi di mitigazione ambientale ai sensi dell’art. 31.3b delle norme di Piano del Ptcp.

3.2.3. Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla LR31/2014

In tema di riduzione del consumo di suolo, il Ptcp vigente ricomprende il Comune di Besana in Brianza nel Quadro Ambientale Provinciale (QAP) nr. 5, al quale è associato un Indice di urbanizzazione territoriale (IUT) con livello “*mediamente critico*” e correlata soglia di riduzione di consumo di suolo pari al 40% per la destinazione residenziale e 35% per le altre destinazioni.

Nella Relazione al Documento di Piano (vol.II, pag. 59), il Comune determina la propria soglia di riduzione di consumo di suolo da quella assegnata al QAP di riferimento dal Ptcp sulla base delle variabili di adattamento (punti massimi di maggiorazione o riduzione) correlate all’eventuale appartenenza ai Comuni Polo di I e II livello (0), all’incidenza degli AT 2014 sulla ST comunale (0), alla classe di potenziale di rigenerazione (+0.5), alla classe di criticità del sistema della mobilità (0), alle caratteristiche paesaggistico ambientali (-2), ed all’incidenza di superfici incluse in Parchi Regionale e PLIS in rapporto alla ST (-2). La sintesi del calcolo riferito alle variabili di adattamento alle soglie di consumo di suolo per

il Comune di Besana in Brianza porta ad una diminuzione di -3.5 p.to percentuale di riduzione. Coerentemente con i *“criteri per la determinazione e il recepimento delle soglie comunali di riduzione nei PGT”*, indicati nell'allegato B alle norme di Piano del Ptcp, il Comune sceglie di applicare la variabile di adattamento ottenuto alla funzione *“residenziale”*, determinando una soglia di riduzione dovuta pari al 36,5%.

La Variante procede alla determinazione degli Ambiti di trasformazione su suolo libero (anche in quota parte) vigenti alla data del 02/12/2014, quale dato di partenza sul quale effettuare le riduzioni previste in adeguamento alla Lr 31/2014.

Come indicato nel documento *“Allegato 1”* al parere motivato di VAS (cfr. punto 2.2 pag.4), si è *“considerata urbanizzabile l'intera superficie territoriale”* degli ambiti di trasformazione su suolo libero vigenti al 2014, preso atto che *“il PGT vigente non indica né graficamente, né in maniera prescrittiva all'interno delle schede d'ambito, un limite dimensionale di urbanizzazione”*. Sulla base di tale indicazione, la variante restituisce una superficie urbanizzabile su suolo libero, da AT vigenti al 2014, complessivamente pari a 175.940mq, dei quali 115.091mq per funzione *“residenziale”* ed i restanti 60.849mq per funzione *“altro”*.

A tal proposito si evidenzia che le *“Schede normative di assetto urbanistico”* del Pgt vigente (cfr. elaborato DP_R, Titolo III, pag. 30) relative agli ambiti *“BES_R1”, “BES_R2”, “BES_R4”, “CAS_R1”, “CAZ_R1”, “VIL_R1”, “VIS_R1”, “CAZ_P1”*, contengono indicazioni (in termini percentuali o in termini di superfici) delle porzioni di ST da destinare a *“verde pubblico”*.

Ciò premesso, la Relazione al Documento di piano (cfr. Vol.II pagg. 58-59) restituisce letture relative alla *“superficie urbanizzabile”* ed alla superficie in riduzione, in applicazione della Lr 31/2014, dichiarando una riduzione su *“cinque ambiti, quattro a destinazione residenziale e uno non residenziale”*.

In merito si evidenzia che, in tabella restituita a pag. 59, la riduzione è prevista su cinque ambiti a destinazione residenziale (“BES R1”, “CAL R2”, “CAS R1c”, “CAZ R1” e “VIL R1”) e su un ambito a destinazione non residenziale (“CAZ P1”).

Le riduzioni operate riguardano:

- *“BES_R1”*: l'ambito di trasformazione a destinazione residenziale, è confermato come **AT_1** a destinazione residenziale con una riduzione dichiarata pari a 1.355mq;
- *“CAL_R2”*: l'ambito di trasformazione a destinazione residenziale nel vigente Pgt, non è confermato nel Documento di Piano della variante in esame ed è ricondotto a superficie agricola, all'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro, per un totale di 17.637mq;
- *“CAS_R1c”*: l'ambito di trasformazione a destinazione residenziale nel vigente Pgt (porzione identificata con lettera “c”), non è confermato nel Documento di Piano della variante in esame, ma ricondotto a superficie agricola per una superficie pari a 1.150mq;
- *“CAZ_R1”*: l'ambito di trasformazione a destinazione residenziale nel vigente Pgt, non è confermato nel Documento di Piano della variante in esame, ma ricondotto per la maggior parte in agricolo per una superficie pari a 18.261mq (la restante parte, pari a circa 3.560mq, ricondotta a superficie urbanizzata da Piano delle Regole, azionata come “verde privato art. 23 delle Norme di PdR”);
- *“VIL_R1”*: l'ambito di trasformazione a destinazione residenziale nel vigente Pgt, non è confermato nel Documento di Piano della variante in esame, ma ricondotto in agricolo per una superficie pari a 12.037mq, all'interno del perimetro della Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp;
- *“CAZ_P1”*: l'ambito di trasformazione a destinazione non residenziale nel vigente Pgt, è confermato come **AT_5** a destinazione produttiva con una riduzione dichiarata pari a 23.169mq, all'interno del perimetro della Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp.

Le riduzioni operate dalla variante, e restituite nella tabella allegato alla Relazione di Piano (pag. 59) sono pari a 50.440mq per la funzione *“residenziale”*, e 23.169mq per la funzione *“altro”*; in applicazione delle premialità previste dall'allegato B alle Norme di Piano del Pgt, tali riduzioni sono computabili pari a 57.986mq per la funzione *“residenziale”* e 30.120mq per la funzione *“altro”*. Detratta l'individuazione del nuovo **AT_4** a destinazione residenziale, i dati restituiscono una riduzione della soglia di riduzione

pari al 41% per la funzione “residenziale” (comprensiva della nuova previsione di superficie urbanizzabile su suolo libero identificata con AT_4) e pari al 49,5% per la funzione “altro”.

È necessario:

verificare il computo della riduzione di consumo di suolo effettuata ai sensi della LR 31/2014 in relazione a quanto segnalato nei differenti paragrafi della presente valutazione.

3.2.4. Carta del consumo di suolo e bilancio ecologico del suolo

La variante in esame restituisce negli elaborati grafici PR.05a e PR.05b la Carta del Consumo di suolo alla soglia temporale della variante e (in stralcio a piccola scala di difficile lettura) alla soglia temporale del 2014.

Nonostante in Allegato 1 al Parere Motivato di VAS (cfr. punto 2.3.1 pag.4) è indicato che la lettura della “superficie urbanizzata”, “superficie urbanizzabile” e “superficie agricola o naturale” è stata condotta con riferimento alle indicazioni dei Criteri dell’integrazione PTR, occorre evidenziare che la restituzione della Carta del Consumo di suolo e le relative tabelle quantitative, non contengono indicazioni e specifiche relative alle sottoclassi che compongono le macro-voci di “superficie urbanizzata”, “superficie urbanizzabile”, “superficie agricola o naturale” specificate nei Criteri dell’Integrazione PTR.

È necessario:

riconducere i contenuti di rappresentazione e restituzione della Carta del Consumo di suolo (così come peraltro già indicato da Provincia in sede di II conferenza di VAS) al dettaglio specificato dai Criteri dell’integrazione PTR (pp.38-45) e a quanto previsto all’art.10.1.ebis della LR 12/2005; in particolare:

- attribuire alle superfici individuate in cartografia (soglia 2014 e 2023) le specifiche sottoclassi che dettagliano “superficie urbanizzata”, “superficie urbanizzabile”, “superficie agricola o naturale”;
- individuare alla soglia 2023 in *superficie agricola o naturale* l’ampia superficie posta a sud del tracciato ferroviario e compresa tra la frazione di Villa Raverio e Valle Guidino anziché come “superficie urbanizzata o urbanizzabile ridestinata a superficie agricola”, considerato che la stessa alla soglia 2014 è già indicata come “superficie agricola o naturale”;
- con riferimento al Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia e dal Comune di Besana in Brianza ai sensi dell’art.34 (AIP) delle Norme del Ptcp, includere le aree individuate “da mantenere libere” in “superficie agricola o naturale” e le superfici individuate come urbanizzabili in “superficie urbanizzabile” attribuendo alle stesse apposita voce di legenda riferita a disposizione del Ptcp - art.34;
- individuare in cartografia (soglia 2014 e 2023) quale “superficie agricola o naturale” la superficie a verde pubblico in AT.4 (vd. precedente paragrafo 3.2.2), anche se inferiore ai 5.000mq, attribuendo apposita voce di legenda riferita a disposizione del Ptcp - art.31.3.a.
- restituire, con scala di rappresentazione adeguata, la Carta del Consumo di suolo alla soglia 2014, ora rappresentata solo in scala ridotta a margine degli elaborati PR.05a e PR.05b.
- eliminare l’individuazione a “superficie urbanizzabile” dell’area corrispondente alla vigente previsione BES_R2 nella carta del consumo di suolo, classificata dal Piano delle regole quale Verde privato (vd. precedente paragrafo 3.2.2).

La relazione illustrativa di progetto restituisce, all’interno del paragrafo dedicato al Consumo di suolo (cfr. pag. 57), i dati quantitativi relativi alla “superficie urbanizzata”, “superficie urbanizzabile”, “superficie agricola o naturale” alle due soglie (2014 e 2023), nonché la “soglia comunale di consumo di suolo” e l’“indice di consumo di suolo” alle due soglie temporali (2014 e 2023).

Si rende necessario procedere alla revisione della restituzione dei dati quantitativi riportati in tabella (pag. 57), nonché dei dati relativi alla “soglia comunale di consumo di suolo” e all’“indice di consumo di suolo”, in esito alle indicazioni di revisione della Carta del consumo di suolo in relazione a quanto segnalato nei differenti paragrafi della presente valutazione.

Relativamente alla qualità dei suoli liberi, la variante in esame ripropone (Tav. PR.06) la lettura contenuta nella variante PGT 2019 (solo adottata). Tra i suoli liberi sono ricomprese numerose aree individuate in “superficie urbanizzata” nella carta del consumo di suolo. È necessario:

verificare le incongruenze tra l’individuazione di medesime aree tra i suoli liberi in Tav.PR.06 e tra superfici urbanizzate in Tav. PR.5 e provvedere a ricondurre a coerenza o a motivarne le ragioni.

Considerato che la variante in esame, nel Piano delle regole, classifica numerose aree di ampie dimensioni quali “Verde privato” (in gran parte individuate a suolo libero in Tav.PR.06) e considerato che anch’esse contribuiscono al mantenimento di un capitale naturale di grande valore ambientale, si ritiene necessario:

valutare l’opportunità di individuare nella Carta del consumo di suolo (soglia 2014 e 2023), con apposita voce di legenda, le aree classificate a “Verde privato” dal Piano delle regole che confinano con aree agricole o naturali, attribuendo ad esse apposita voce di legenda.

3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo

In relazione alla tematica, il PTCP declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 4.1, rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità, artt. 38-41;
- Ob. 4.2, potenziamento del trasporto pubblico per favorire il trasferimento della domanda di spostamento verso modalità di trasporto più sostenibili, artt. 38-41.

Inquadramento territoriale

Nel territorio comunale di Besana in Brianza in Brianza sono presenti degli assi viari attualmente in capo alla Provincia di Monza e della Brianza. Nella fattispecie, trattasi di:

- SP6 dir Monza – Carate;
- SP112 Rivabella – Renate – confine;
- SP154 Lesmo – Besana in Brianza.

Le suddette strade fanno parte della rete di rilevanza sovracomunale individuata in Tavola 12 del PTCP:

- itinerario di primo livello costituito dalla SP6 dir (altresì denominata viale Kennedy);
- itinerario di secondo livello costituito dalla SP112 (altresì denominata via Rivabella);
- itinerario di terzo livello costituito dalla SP154 (altresì denominata via Cimabue e via Cavour) e da un brevissimo tratto di via Sant’Ambrogio.

Si fa presente Provincia ha avviato, ai sensi del D.Lgs. 285/92 art. 2 c. 7 e del D.P.R. 495/92 art. 4 c. 4, la procedura di declassificazione e cessione al Comune dei tronchi stradali ricadenti all’interno della delimitazione del centro abitato. Nello specifico, trattasi di:

- SP6 dir dalla progr. km. 28+500 (confine Comune Carate B.za) alla progr. km. 32+392 (fine competenza) per una lunghezza di km 3,892;
- SP112 dalla progr. km. 0+000 alla progr. km. 0+430 - dalla km. 2+000 alla progr. km. 2+385 per un totale complessivo di km 0,815;
- SP154 dalla progr. km. 6+618 alla progr. km. 4+080 per una lunghezza di km 2,538.

Dall’analisi degli elaborati contenuti nella variante in esame, si evince la presenza di interventi che interesseranno direttamente o marginalmente la viabilità provinciale ricadente all’esterno della delimitazione del centro abitato (come: nuove rotatorie, piste ciclabili, modifiche viabiliste legate agli ambiti di trasformazione e/o rigenerazione, etc.).

In linea generale si precisa che le soluzioni viabilistiche proposte lungo le SS.PP., devono intendersi quali ipotesi e non soluzioni viabilistiche approvate dalla Provincia. Qualsiasi tipo di intervento che interessi strade di competenza provinciale, con modifica dell'assetto esistente, dovrà essere valutato dal Servizio "Viabilità e concessioni stradali" del Settore Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza, non essendo quello in esame il livello progettuale e la scala idonea per specifiche valutazioni viabilistiche. Tali richieste dovranno essere supportate da appropriati studi viabilistici o approfondimenti che giustificano/avvallino le scelte progettuali.

Si ribadisce infine che le tratte di Strade Provinciali sopra richiamate ed oggetto di declassifica, stante la loro "funzione di penetrazione nelle aree urbane" dovranno mantenere una rilevanza gerarchica provinciale e pertanto la realizzazione delle nuove opere o di interventi di riqualifica previsti lungo le viabilità provinciali (come ad esempio: nuove rotatorie, interventi relativi a nuovi tratti di piste ciclopedonali, riqualificazioni stradali, etc.) dovranno rispondere ai criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 8/3219 del 27/09/2006 "Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari per l'ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti" e essere valutate dalla Provincia di Monza e della Brianza.

Al fine di non pregiudicare il livello di servizio delle SS.PP. ed evitare quindi situazioni conflittuali e/o di congestione viabilistica, è infine necessario che, in fase attuativa delle previsioni di ambiti di trasformazione, riqualificazione, rigenerazione, interventi di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante (art. 23-ter, DPR 380/01) o comunque di interventi su aree assoggettate ad atti di pianificazione convenzionata/programmata (piani di lottizzazione, piani attuativi, permessi di costruire convenzionati, ecc.) che insistono o gravitano (sotto il profilo viabilistico) su strade provinciali, le proposte contengano uno studio preliminare viabilistico che verifichi entità e tipologie dei flussi circolanti e che, all'occorrenza, individui soluzioni alternative valide ed idonee.

È pertanto necessario:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- <u>integrare le NTA del Piano dei servizi con apposito articolo che specifichi che le proposte attuative di previsioni che insistano o gravitano (sotto il profilo viabilistico) su strade provinciali, contengano uno studio viabilistico atto a verificare entità e tipologie dei flussi circolanti e che, all'occorrenza, individui soluzioni alternative valide ed idonee.</u> |
|--|

3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità

Si osserva, in via generale, che gli elaborati grafici e descrittivi della proposta di PGT in esame restituiscono nel complesso un quadro dell'assetto della rete infrastrutturale dedicata alla mobilità e affrontano il tema del sistema della mobilità rispetto alle indicazioni contenute agli artt. 8 e 102bis c. 2 della Lr 12/2005 e ss.mm.ii., all'art.2 della Dgr 8/1681 del 29/12/2005 (Modalità per la pianificazione comunale) e all'art. 3 della Dgr 8/8579 del 3/12/2008 (Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati - art.102bis, Lr 12/2005).

Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 86 della Lr 6/2010 e dalla Dgr X/6698 del 09/06/2017, è stato verificato che la Variante generale in esame tratta il tema degli impianti di distribuzione di carburante nelle Norme di attuazione del PdS all'Art. 12, tuttavia con un generico rimando alla normativa regionale, senza individuare le aree nelle quali sia possibile realizzare nuovi impianti né dettare alcuna disposizione in merito alle premialità previste dalla normativa regionale (che richiedono modalità di applicazione da individuare sul territorio comunale) per gli impianti esistenti. In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la disciplina sugli impianti di distribuzione contenuta nelle Norme del PdS non possa costituire adeguamento dello strumento urbanistico ai dettami della Lr 6/2010 (art. 86.3). Occorre, dunque, che il Comune modifichi gli elaborati di Piano, sia cartografici che testuali, per completare la disciplina in materia.

<u>Risulta necessario: integrare gli elaborati della proposta di variante di PGT individuando in cartografia le aree nelle quali sia possibile realizzare nuovi impianti di distribuzione ed esplicitando nelle norme tecniche la disciplina e le premialità relative agli impianti di distribuzione di carburante.</u>
--

Classificazione viabilistica

Entrando nel merito dei contenuti minimi degli elaborati di Piano si ricordano, in particolare, i dettami dell'art. 40 – "Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale delle Norme del PTCP", concernente: la presa d'atto della classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale effettuata dal PTCP; l'individuazione, per gli itinerari esistenti di primo e secondo livello, delle relative fasce di rispetto inedificabili e corridoi di salvaguardia per eventuali futuri allargamenti (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione); la definizione di una normativa specifica per gli accessi laterali e le intersezioni.

Premesso ciò, si rileva che i contenuti minimi degli atti di PGT dell'art. 40 delle Norme del PTCP sono stati sviluppati solo in parte.

In nessuna tavola è stato riportato l'assetto della gerarchia della rete stradale rappresentato nella tavola 12 del PTCP. Infatti, la rappresentazione della rete restituita nelle tavole PR.03a e PR.03b (mutuata dal PGTU) attiene alla classificazione del Codice della strada. Occorre, dunque, che il Comune integri gli elaborati di PGT per colmare tale assenza.

Le fasce di rispetto inedificabili per le strade esistenti individuate di primo e di secondo livello sono state rinvenute negli elaborati cartografici PR.03a e PR.03b, con riferimento al Codice della Strada e Regolamento d'attuazione (così come indicato anche all'art. 12 delle Norme di Attuazione del PdS).

Infine, per quanto riguarda gli accessi stradali e le intersezioni, si evidenzia che negli elaborati di PGT non è stata rinvenuta una specifica regolamentazione. Occorre, dunque, che il Comune provveda in tal senso.

Risulta necessario integrare gli elaborati cartografici e le norme della proposta di Variante generale di PGT, rispetto ai contenuti minimi indicati nell'art. 40 delle Norme di PTCP, con riguardo a:

- il recepimento dell'assetto della gerarchia della rete stradale individuata in tavola 12 del PTCP;
- la definizione di una normativa specifica per le intersezioni e gli accessi laterali

Infrastrutture su gomma

La Variante generale in esame presenta due proposte di viabilità alternativa all'itinerario esistente della SP6 dir rappresentate, fra le altre, in tavola DP.01 e nelle tavole PS.01a e PS.01b descritte di seguito. Tale viabilità di progetto è volta a risolvere la criticità dell'attraversamento ferroviario della strada provinciale in frazione di Villa Raverio e, appunto, si articola in due differenti proposte: una prima ipotesi prevede la realizzazione di un sottopasso di circa 270 m alla strada provinciale, che consenta di bypassare il passaggio a livello posto all'altezza dell'intersezione con via Volta; una seconda ipotesi prevede la realizzazione di un tratto di strada fra via Luini e via Guidino che attraversa la ferrovia nelle vicinanze della piattaforma ecologica, con contestuale realizzazione di una nuova rotatoria da cui parte un braccio di ulteriore connessione con via Guidino che si innesta su quest'ultima nei pressi dell'intersezione con via Fogazzaro. Nel prendere atto delle proposte contenute nel PGT in esame si precisa che, ai fini di una valutazione, anzitutto occorre dimostrare la valenza sovracomunale del percorso e la funzionalità del nuovo sistema viabilistico individuato mediante approfondimenti specialistici di carattere trasportistico volti a supportare un'eventuale modifica dell'assetto viabilistico sul territorio e della rete stradale individuata in Tavola 12 del PTCP. L'eventuale accoglimento delle proposte viabilistiche in esame determinerebbe la necessità di definire la gestione sia dei nuovi tratti stradali da realizzare sia di quelli esistenti da riclassificare, nonché una mutata classificazione gerarchica-funzionale della rete viabilistica di rilevanza sovracomunale nella porzione di territorio interessata.

Si sottolinea fin d'ora che, mentre l'ipotesi del sottopasso ferroviario sulla SP6 dir si sviluppa all'interno del centro abitato, entrambi i bracci del tracciato proposto fra via Luini e via Guidino incidono in aree

qualificate come “AAS - Ambiti Agricoli di Interesse Strategico” (vd. successivo paragrafo 3.5), oltre che negli ambiti della RV - Rete Verde di ricomposizione paesaggistica (vd. successivo paragrafo 3.4.1).

Tali previsioni infrastrutturali possono essere riconosciute compatibili con il Ptcp solo a condizione che la loro previsione sia efficace alla data di adozione del Ptcp stesso (dicembre 2011) oppure, se di nuova previsione, qualora rivestano un rilevante interesse pubblico e ne sia dimostrato l'interesse sovracomunale.

Al riguardo, sulla scorta delle analisi condotte si ritiene che la prospettata connessione viaria fra via Luini e via Guidino nei pressi dell'intersezione con via Fogazzaro non sia ammissibile in quanto non possessa le caratteristiche per entrare a far parte del sistema viabilistico di scala provinciale (rete gerarchizzata del Ptcp rappresentata nella Tavola 12) e si configuri, piuttosto, come viabilità di servizio locale volta a ovviare alle criticità generate dall'attraversamento del passaggio a livello posto su via Guidino, strada di collegamento interna al Comune che non riveste valenza sovracomunale. La connessione fra via Luini e via Guidino, che attraversa la ferrovia nelle vicinanze della piattaforma ecologica, collega la SP6 dir con la SP112 senza costituire una connessione diretta fra un itinerario di primo livello (SP6 dir) e un itinerario di secondo livello (SP112), bensì fra vie comunali di adduzione ai suddetti itinerari (via Luini verso la SP6 dir; via Guidino e, per un brevissimo tratto, via Matteotti, verso la SP112) che, da una preliminare valutazione, non posseggono al momento le caratteristiche tipologiche necessarie per essere assunte fra gli itinerari di gerarchia provinciale.

Pertanto, l'unica soluzione perseguibile è la realizzazione del sottopasso lungo la SP6 dir (viale Kennedy), tenuto anche conto che tale soluzione non comporta nuovo consumo di suolo e non interessa aree libere individuate quali AAS e Rete verde provinciale. In merito si evidenzia che per l'ipotesi di intervento sulla SP6 dir, in fase di progettazione -a supporto della fattibilità dell'opera - deve essere prodotta adeguata documentazione da sottoporre alla Provincia per le necessarie valutazioni.

Si precisa infine che qualsiasi tipo di intervento che interessi strade di competenza provinciale, con modifica dell'assetto esistente, dovrà essere valutato dalla scrivente Amministrazione sulla base di apposite e specifiche istanze, da presentare al Servizio “Viabilità e concessioni stradali” del Settore Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza, non essendo quello in esame il livello progettuale e la scala idonea per specifiche valutazioni viabilistiche. In ogni caso il presente parere non costituisce assenso, né approvazione, né tantomeno autorizzazione da parte della Provincia, alla realizzazione di eventuali previsioni urbanistiche di opere viabilistiche all'interno del PGT in esame da concordarsi, invece, con il settore Patrimonio dell'Ente scrivente.

Per quanto riguarda l'ipotesi viabilistica di prosecuzione di via D'Acquisto quale strada di collegamento al cimitero, necessaria in relazione alla proposta di soppressione del passaggio a livello posto lungo via Ferrario, si osserva che la stessa ricade interamente in Rete Verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp e parzialmente in AAS; inoltre, l'area interessata dalla previsione è inclusa dalla Variante Generale in esame nella proposta di ampliamento del Plis - Parco Agricolo La Valletta. Come per l'ipotesi viabilistica esaminata più sopra, tale previsione è realizzabile solamente qualora già prevista dagli strumenti urbanistici alla data di adozione del PTCP (2011) oppure, se di nuova previsione, solamente qualora rivesta un rilevante interesse pubblico e ne sia dimostrata la valenza sovracomunale. Con riferimento alla valenza sovracomunale, si ritiene che la prospettata connessione viaria fra via D'Acquisto e l'area a nord del cimitero di Besana non sia compatibile in quanto non possessa le caratteristiche per entrare a far parte del sistema viabilistico di scala provinciale (rete gerarchizzata del Ptcp rappresentata nella Tavola 12) e si configuri, piuttosto, come viabilità di servizio locale volta a garantire la connessione con l'area cimiteriale, conseguente all'ipotesi di soppressione dell'attraversamento ferroviario attualmente esistente su via Ferrario. Inoltre, non è chiaro se/come il prolungamento della via D'Acquisto si colleghi ad altra viabilità esistente o se, a fondo cieco, costituisca mero accesso a servizi cimiteriali.

Anche per quanto riguarda la proposta di connessione fra via Piave in località Balgano e il confine comunale con Monticello Brianza, la previsione è realizzabile se prevista dal PGT vigente e secondo il tracciato in esso indicato. In alternativa, si richiama integralmente il contenuto della nota di Provincia trasmessa al Comune di Besana in Brianza Provincia nel 2016 (prot. prov. n. 17384 del 22/4/2016) e si conferma l'opportunità di valutare, nell'ordine:

1. la non conferma della previsione di nuova viabilità, atteso che il collegamento all'ambito di trasformazione BAL P1 del vigente Pgt (in fase di attuazione) è già garantito dalla viabilità ordinaria esistente in comune di Monticello e che, per garantire il collegamento tra i due sub-ambiti, basterebbe integrare tale viabilità con un breve tratto di nuova realizzazione;
2. in ultima analisi, un'eventuale modifica di tracciato finalizzata a rispondere sia alle necessità comunali (realizzazione dell'asse stradale di collegamento con Monticello e sgravio dal traffico di attraversamento dell'abitato di Balgano), sia al migliore raggiungimento degli obiettivi di Ptcp (AAS); in tal caso il tracciato dovrebbe attestarsi lungo il margine nord degli AAS, esternamente ad essi.

Per completezza delle informazioni si richiama il riscontro alla nota provinciale da parte del Comune di Besana in Brianza che comunica che *"la viabilità collegata all'attuazione dell'ambito di trasformazione denominato BAL_P1 verrà realizzato in conformità al Piano di governo del territorio vigente"* (prot. prov. 20537 del 18/05/2016).

Si prescrive:

- di stralciare dagli elaborati di PGT la "viabilità di progetto" relativa alla connessione fra via Luini e via Guidino;
- di ricondurre, valutata l'effettiva necessità, la "viabilità di progetto" relativa alla connessione fra via Piave e il confine comunale con Monticello Brianza al tracciato indicato nel vigente Pgt (peraltro individuato come urbanizzato nella carta del Consumo di suolo al 2023 (Tav.PR 05);
- di limitare il prolungamento della via D'Acquisto all'accesso all'insediamento produttivo previsto da AT 5 o, nel caso, considerato che non è previsto dalla variante in esame alcun collegamento con altra viabilità esistente, specificare/motivare le ragioni del suo ulteriore prolungamento in area a nord del cimitero.

Infrastrutture su ferro

Il territorio di Besana in Brianza è attraversato dalla linea ferroviaria Monza – Molteno – Oggiono – Lecco e sono presenti le stazioni di Villa Raverio e di Besana in Brianza.

La tavola 11 del PTCP riporta che la suddetta infrastruttura è interessata dalla "riqualificazione della linea RFI Monza-Molteno", individuata con codice progetto di PTCP n. "013".

Nella tavola PR.03a e PR.03b sono state riportate le fasce di rispetto ferroviarie.

3.3.2. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

La valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica è prevista agli articoli 42.3.d, 43.4.d e 45.3.a delle Norme del PTCP tra i contenuti minimi degli atti di PGT. Per lo sviluppo di tale valutazione il PTCP propone, all'interno dell'Allegato A del PTCP, delle specifiche Linee guida in cui è illustrata la metodologia per la verifica della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità.

A tale valutazione è stato dedicato lo specifico elaborato facente parte del DdP denominato Allegato 1 "Valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità".

Per effettuare tale valutazione sono stati acquisiti i dati di traffico di rilievi effettuati a giugno 2020 all'intersezione SP6 (ramo ovest) – via Vittorio Emanuele II – via Garibaldi – SP6 (ramo est) – SP154 con un incremento del 25% in ragione del periodo di rilievo concomitante con l'emergenza sanitaria da Covid-19. Gli altri dati utilizzati fanno riferimento allo "Studio viabilistico ambito Bal_P1 e connessione viaria tra le vie Piave-Gerolo-San Camillo" prodotto ad aprile 2014 e ai dati aggregati della Mappatura acustica (2017) delle strade provinciali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno.

La metodologia proposta nelle Linee guida provinciali non è stata applicata correttamente: sebbene si dia atto che si è cercato di costruire un mix funzionale più gravoso possibile (in relazione all'attribuzione delle superfici alle destinazioni funzionali ammesse che generano maggior carico sulla rete di mobilità per ciascun ambito), negli ambiti aventi la residenza come destinazione prevalente (min. 50% della SL) è stato assegnato alla destinazione commerciale un massimo di 250 mq SV (in virtù della non ammissibilità alla localizzazione di MSV e GSV); questo approccio, in realtà, non contempla l'ipotesi che tutta la quota complementare (fino al 50% della SL totale) possa essere utilizzata da più esercizi di vicinato, contigui, con attività commerciale alimentare, ciascuno con un limite di 250 mq SV.

Una verifica effettuata a campione mostra che i parametri delle Linee Guida sono stati applicati con un corretto sviluppo dei calcoli di stima dell'indotto veicolare per le varie destinazioni funzionali: residenza, commercio, terziario e produttivo.

Lo studio stima l'incremento complessivo atteso sulle viabilità presenti in territorio di Besana in Brianza attualmente in gestione a Provincia: nell'ora di punta della sera, per la SP6 l'aumento è pari a circa 1.473 veicoli equivalenti, per la SP112 l'aumento è pari a 1.610 veicoli equivalenti, per la SP154 l'aumento è pari a 1.590 veicoli equivalenti. Si rileva che per l'ora di punta del mattino le variazioni sono di minore entità.

Tale consistente volume di traffico indotto dalle trasformazioni insediative genera un decadimento delle prestazioni della rete stradale, determinando nella fascia oraria di punta serale per l'asse della SP6 una variazione del livello di servizio da B a D, per l'asse della SP112 una variazione del livello di servizio da B a C e per l'asse della SP154 una variazione del livello di servizio da A-B a C.

L'estensore dello studio considera ininfluenti o tutt'al più lievi gli effetti sulla rete stradale indotti singolarmente da ciascun ambito esaminato e quale conclusione ultima sostiene che "è confermata in linea generale la sostenibilità degli interventi nel loro complesso, in quanto le variazioni dei carichi di traffico indotte risultano compatibili con la capacità delle strade interessate" (Allegato 1 "Valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità" pag. 35). Tale affermazione, sulla scorta delle sopra riportate risultanze dello studio e della mancata composizione del mix funzionale più gravoso in ordine al traffico indotto sulla rete viabilistica, è tuttavia solo parzialmente condivisibile.

A parziale tutela rispetto agli esiti sopra descritti, si segnala che per alcuni Ambiti l'attuazione è subordinata alle verifiche derivanti da uno specifico studio degli impatti generati sulla viabilità, da predisporre a cura dell'operatore proponente l'intervento, che i carichi attesi non pregiudichino la funzionalità della viabilità afferente e in caso contrario provvedere allo studio e realizzazione di interventi strutturali atti a risolvere le eventuali criticità. Si ritiene necessario che tale prescrizione venga estesa anche agli ambiti AR3, AR4 e AR5, che insistono direttamente su strade, attualmente, in capo all'Amministrazione provinciale.

Risulta necessario:

- valutare la sostenibilità dei carichi urbanistici indotti sulla rete di mobilità in relazione alla composizione del mix funzionale più gravoso in ordine al traffico indotto sulla rete viabilistica (per gli ambiti a prevalente destinazione residenziale, incrementando la superficie della destinazione commerciale alimentare);
- integrare le schede degli ambiti AR3, AR4 e AR5 nelle Norme di Attuazione del DdP con la specifica che sarà compito dell'operatore, una volta definiti puntualmente la tipologia, la struttura e gli accessi, verificare che i carichi attesi non pregiudichino la funzionalità della viabilità afferente osservata e, in caso contrario, provvedere allo studio e realizzazione di interventi strutturali atti a

risolvere le eventuali criticità garantendo almeno il livello di servizio C (o il livello di servizio rilevato se peggiore).

3.3.3. Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile

L'art. 39 delle Norme di PTCP definisce i contenuti minimi in relazione alla promozione dell'accessibilità sostenibile, mentre la tavola 14 del PTCP rappresenta la rete del trasporto pubblico e individua gli ambiti ad accessibilità sostenibile.

Negli elaborati di PGT non è stata rinvenuta la verifica di coerenza fra le scelte localizzative degli AT in previsione e gli ambiti di accessibilità sostenibile. Una preliminare verifica condotta dagli uffici con lo stato attuale della rete del trasporto pubblico su ferro e su gomma (Besana in Brianza è servita dalle linee Z232 e Z242, mentre ai fini della verifica non è stata considerata la linea D60 trattandosi di servizio operante negli orari di ingresso/uscita degli istituti scolastici) mostra che alcuni ambiti di trasformazione non sono ricompresi entro gli ambiti ad accessibilità sostenibile.

Risulta necessario: condurre le verifiche richieste dalle Norme del PTCP (art.39 delle Norme di Ptcp) in relazione alla promozione dell'accessibilità sostenibile.

3.3.4. Viabilità a elevato traffico operativo

L'art. 43 delle Norme di PTCP indirizza i Comuni a privilegiare, per la previsione di insediamenti produttivi, localizzazioni che presentino, tra l'altro, compatibilità logistica e infrastrutturale (comma 3). Tale scelta deve essere supportata da una serie di contenuti minimi degli atti di PGT (comma 4) volti a valutare la compatibilità degli insediamenti esistenti e la sostenibilità degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica, a prevedere misure idonee a migliorare la compatibilità, ovvero a individuare aree prive di incompatibilità per nuovi insediamenti.

La viabilità a elevata compatibilità con il traffico operativo individuata dal PTCP nella tav. 15 "Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico" non è stata recepita in nessuna tavola, né i contenuti minimi sopra richiamati sono stati sviluppati nella Variante in esame.

Risulta necessario: recepire la rete stradale a elevata compatibilità con il traffico operativo individuata dal PTCP in tav. 15 e condurre le verifiche richieste dalle Norme del PTCP in relazione alla compatibilità degli insediamenti produttivi con la rete della viabilità a elevato traffico operativo e con il tessuto urbano.

3.3.5. Rete della mobilità sostenibile

Con riferimento alla tavola 4 del Piano strategico provinciale della mobilità ciclistica (PSMC) approvato con Dcp n. 14 del 29/05/2014 (come previsto all'art. 3 della Lr n. 7/2009) e che costituisce piano di settore rispetto al PTCP vigente, si riscontra che nel Comune di Besana in Brianza è presente un itinerario della rete portante di rilevanza provinciale per gli spostamenti per il tempo libero con orientamento nord-sud.

Tale itinerario è stato rinvenuto negli elaborati della proposta di Piano, nelle tavole PS.03a e PS.03b.

Si segnala, tuttavia, che tale itinerario è rappresentato con medesimo segno grafico degli itinerari comunali risultando così aggregato alla "rete dei percorsi ciclopeditoni di rilevanza comunale" mentre trattasi, più propriamente, di rete di rilevanza provinciale: sarebbe stato più opportuno darne evidenza nelle tavole con un graficismo diverso.

3.4. Sistema paesaggistico ambientale

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 5.1, limitazione del consumo di suolo; promozione della conservazione degli spazi liberi dall'edificato e creazione di una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi, artt. 31, 32, 36, 37;
- Ob. 5.2, conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell'identità paesaggistico/culturale della Brianza, artt. 13-23;
- Ob. 5.3, promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini artt. 13-21, 26-27;
- Ob. 5.4, promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio paesaggistico/ambientale, artt. 14, 16, 17;
- Ob. 5.5, individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto, artt. 35-37;
- Ob. 5.6, valorizzazione dei servizi ecosistemici e sostegno alla rigenerazione territoriale e alla riqualificazione dei suoli, art. 48.

In sintesi, riguardo al sistema delle tutele paesistico-territoriali, dall'esame degli elaborati cartografici della variante (in particolare la tavola PR.04 Vincoli e tutele) si rileva che la Variante prende atto del quadro delineato dal Ptcp (AAS, RV, AIP) e degli elementi di rilevanza paesaggistica.

Le Schede degli ambiti di trasformazione e di riqualificazione urbana, contengono *"indicazioni e prescrizioni progettuali"* riferite agli elementi di qualità urbana e paesaggistica degli interventi, con riguardo alle relazioni con il sistema paesistico-ambientale, alla valorizzazione delle aree boscate esistenti e alla realizzazione di fasce verdi alberate e di interventi di mitigazione ambientale finalizzati a garantire continuità con gli elementi della REC e della Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp.

Sotto il profilo normativo, al Capo III delle NTA del Piano delle Regole sono presenti specifici rimandi alle discipline del Ptcp di Monza e Brianza, ai Siti della Rete Natura 2000, al Parco della Valle del Lambro e, infine, al Plis della Valletta.

3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica

La rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) - individuata, con valenza anche di rete ecologica, dal Ptcp in Tavola 6a e normata all'articolo 31 delle Norme del piano è una componente fondamentale dei sistemi di tutela paesaggistica del piano provinciale. All'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica non possono essere realizzate opere (in superficie e, escluse le reti di sottoservizi, nel sottosuolo) che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 (aree agricole) nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP, e perduranti, e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile.

La RV, incluso il suo ampliamento derivante dal protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia e dal Comune di Besana in Brianza ai sensi dell'art.34 delle Norme del Ptcp (vd. successivo paragrafo 3.4.4) risulta rappresentata nell'elaborato grafico PS.02 – Rete ecologica comunale.

La variante non si avvale della facoltà di apportare (ai sensi dell'art.31.4.a delle Norme del Ptcp) ulteriori miglioramenti e non segnala alcuna esigenza di rettifica (ossia di correzione di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla differente scala di rappresentazione rispetto a quella del Ptcp).

Si ritiene necessario:

rappresentare la RV anche negli elaborati grafici DP.01 (strategie di piano), PR.01 e PR.02 (Classificazione del tessuto urbano consolidato).

La *Relazione di piano* (cfr. paragrafo Ambiente e Paesaggio pag.61) evidenzia come la RV individuata

dal Ptcp e gli elementi della RER e della REP, siano stati assunti come criterio per definire la Rete Ecologica Comunale.

All'interno delle Rete verde, la variante conferma previsioni insediative di cui al vigente Pgt. Con particolare riferimento all'AT_2, si ribadisce quanto già prescritto al precedente paragrafo 3.2.2, ovvero che:

Ai sensi della disciplina dei "fatti salvi" di cui all'art.31.3.a delle Norme del Ptcp, deve essere mantenuta la previsione a verde pubblico corrispondente al 60% della ST, come indicato nella scheda dell'ambito VAL R1 del Pgt vigente. Ai fini della Carta del consumo di suolo (soglia 2014 e 2023), individuare tale superficie, anche se inferiore ai 5.000mq, tra le superfici da mantenere libere, attribuendo apposita voce di legenda riferita a disposizione del Ptcp - art.31.3.a.

Per le previsioni "fatte salve" in RV ai sensi dell'art.31.3.a delle Norme del Ptcp le NTA del Piano dei Servizi disciplinano nel dettaglio le misure di mitigazione e compensazione ambientale di cui al comma 3b del medesimo articolo (cfr. art. 21 delle NTA del Piano dei Servizi).

3.4.2. Rete Ecologica Comunale

La Variante al Pgt introduce una proposta di REC che si innesta sugli elementi delle reti sovraordinate (RER e REP) e su altri elementi di supporto quali i numerosi parchi e giardini disseminati sul territorio besanese, le aree agricole esterne e a corona dell'edificato, le siepi e filari alberati e le aree boscate. La proposta di REC si compone dei seguenti elementi (cfr. tavola PS.02 Rete Ecologica):

- i "Nodi della rete", aree di specifica valenza ecologica e paesaggistica nelle quali garantire la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente;
- i "Corridoi ecologici di interesse locale", in cui garantire una continuità vegetazionale sufficientemente ampia da consentire gli spostamenti della fauna, oltre che i collegamenti tra i grandi spazi aperti e il sistema delle aree verdi interno al tessuto consolidato;
- le "Fasce di tutela fra urbanizzato e spazio aperto", in cui prevedere interventi di incremento della naturalità quali, a titolo esemplificativo, piantumazione arborea e arbustiva
- i "Varchi a rischio per la connettività ecologica".

Si valuta positivamente quanto disciplinato all'articolo n 21 delle NtA del Piano dei Servizi, dove sono puntualmente individuati gli elementi che compongono la REC e relativi "elementi di supporto", definendo anche specifici indirizzi a supporto dell'attuazione degli interventi di mitigazione e compensazione territoriale ai sensi dell'art. 31.3.b delle Norme del Piano provinciale e una serie di "indirizzi finalizzati alla realizzazione di interventi naturalistici a tutela degli elementi rilevanti del paesaggio e dell'ambiente nonché alla riqualificazione di elementi fitologici e di spazi aperti permeabili e rivolti a ridurre gli impatti e i fattori di inquinamento esistenti e/o futuri.

Ne emerge che questi stessi elementi concorrono alla deframmentazione della superficie urbanizzata, alla continuità ecologica e al rafforzamento della biodiversità in ambiente urbano, contribuendo concretamente alla continuità e alla consistenza della rete ecologica all'interno del tessuto urbanizzato e urbanizzabile.

Come già segnalato in VAS, a titolo collaborativo si evidenzia che la tavola PS.02 risulta poco chiara, poiché risultano di difficile individuazione alcuni areali che hanno campiture similari (ad esempio "PLIS della Valletta -Proposta di ampliamento", "Parco Naturale della Valle del Lambro", "Rete Natura 2000", "Piani di Recupero e Permessi di Costruire convenzionati"). Di difficile lettura a livello grafico anche i tracciati dei diversi percorsi ciclopeditoni (sistema della mobilità lenta).

3.4.3. Parchi e aree protette

La variante recepisce e individua gli ambiti interessati da tutele sovraordinate (cfr. Art.31 - Ambiti sottoposti a tutela" delle NTA):

a. SIC "Valle del Rio Pegorino" (art. 32 NTA)

- b. Parco della valle del Lambro (art. 33 NTA)
- c. Parco della Valletta (art.34 NTA)

Nell'ambito della messa a disposizione della documentazione della proposta di Variante generale al PGT ai fini della Seconda conferenza di Vas, il Comune di Besana in Brianza ha redatto il Modulo per lo Screening.

Il Procedimento di Valutazione di Incidenza della proposta di Piano sulle Zone Speciali di Conservazione ZSC IT205003 "Valle del Rio Pegorino" e ZSC IT205004 "Valle del Rio Cantalupo", con riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di habitat e specie, e potenziali interferenze rispetto agli elementi della Rete Ecologica Regionale, funzionali alla connettività dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 si è concluso con il Decreto provinciale del 03/10/2023 (prot. prov. n. 46041).

Ai sensi dell'art.28 delle NTA del PdR, negli "Ambiti di Valore Ambientale ed ecologico (AVA)" sono consentiti interventi edilizi cui si applicano gli indici previsti dalla LR 12/2005, ridotti del 50% o volume esistente, se superiore nuova edificazione nel limite. Sono inoltre consentiti interventi finalizzati al mantenimento e al potenziamento della vegetazione esistente, alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio e per la realizzazione dei percorsi campestri e di ogni altra opera pubblica necessaria. Tali ambiti sono inseriti nel PLIS Parco della Valletta, corrispondono alle "Aree non boscate di valore paesaggistico ed ecologico", di cui all'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del PLIS.

Con specifico riferimento al Plis della Valletta è da valutare positivamente la proposta di ampliamento (circa 215.000 mq), con l'inserimento di aree agricole e/o naturali di frangia, in grado di tutelare la continuità ecologica all'interno dello stesso Plis e con i sistemi di tutela più esterni. A riguardo si ricorda che a Pgt approvato potranno essere attivate le procedure di riconoscimento presso la scrivente Provincia, ai sensi della DGR 12/12/2007n VIII/6148, alla quale occorre fare riferimento per la corretta individuazione dell'ampliamento (cartografica e normativa) negli atti di Pgt (DdP, PdR, e PdS). Si rileva che l'individuazione del PLIS della Valletta e proposta di ampliamento è presente in tutti gli atti di Pgt (elaborati DP.01, PS02, PR.01, nelle Norme di attuazione, e nelle schede degli Ambiti di Trasformazione).

3.4.4. Ambiti di interesse provinciale (AIP)

Gli AIP - Ambiti di interesse provinciale (individuati in Tav.6d del Ptcp) sono ambiti strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inediti fra tessuti urbanizzati e il Ptcp riconosce loro rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale. L'individuazione di superficie urbanizzabile in AIP è subordinata, come specificato all'art.34 delle Norme del Ptcp, ad azione di coordinamento Provincia-Comune, finalizzata al raggiungimento di una intesa. Le superfici urbanizzabili in AIP devono garantire la conservazione del suolo libero allo stato di fatto "in misura del tutto prevalente", appoggiarsi al tessuto urbanizzato circostante e prevedere misure di compensazione territoriale.

La Variante di Piano individua gli Ambiti di interesse provinciale (AIP) nell'elaborato grafico PR 04a.

"Vincoli e tutele storico-architettoniche e paesistico ambientali" inserendo in legenda il riferimento all'art.34 delle Norme del Ptcp; inoltre l'art.44 delle Norme di attuazione del Pgt specifica che il Piano delle Regole *"adequa la disciplina comunale alle previsioni contenute nelle disposizioni statali, negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale..."* (a tal proposito al comma 1 del citato articolo si segnala un refuso nella numerazione degli elaborati grafici di riferimento)

Per gli Ambiti di interesse provinciale (AIP) in Comune di Besana in Brianza la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Besana Brianza a maggio 2023 hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa ai sensi dell'art.34 delle norme del Ptcp (Schema di protocollo d'intesa istituzionale approvato con Decreto deliberativo del Presidente della Provincia n.158 del 01/12/2022 e con Deliberazione di Giunta del Comune di Besana in Brianza n.285 del 30/12/2022 -pubblicato sul BURL nr. 15 del 12/04/2023).

Tali ambiti ricadono in particolare:

- nella frazione di Montesiro, al margine nord della frazione ed in corrispondenza al nucleo di antica formazione della frazione;
- nella frazione di Valle Guidino, al margine sud della frazione, in adiacenza dell'area per attrezzature sportive esistenti, su area già occupata da edifici destinati all'attività agricola-florovivaistica.

L'art.5 del richiamato Protocollo d'intesa impegna il Comune a recepire i contenuti di pianificazione, individuati all'art.4 del medesimo protocollo, nel proprio PGT. A riguardo si evidenzia che le previsioni del Piano delle regole della variante in esame relative alle aree oggetto d'intesa contrastano con i contenuti di pianificazione definiti in intesa; in particolare non risultano individuate a verde privato le aree da mantenere libere da edificazione contraddistinte alla lettera C della Tav.4a allegata al protocollo d'intesa. Si prescrive pertanto di:

procedere al corretto recepimento negli atti di Pgt dei contenuti del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune e dalla Provincia ai sensi dell'art.34 delle Norme del Ptcp.

Si richiama inoltre quanto evidenziato al precedente paragrafo 3.2.4 relativamente alla carta del consumo di suolo.

3.4.5. Viabilità d'interesse paesaggistico

Il territorio di Besana in Brianza è interessato in modo importante dalla presenza di tratti di viabilità d'interesse paesaggistico di cui alla tavola 6b del Ptcp (art.28 Norme di Ptcp) per la maggior parte ricompresi in RV. Detti tratti sono rappresentati dalla variante in esame in tavola PR.04 (Vincoli e tutele storico-architettoniche e paesistico-ambientali) e ricompresi tra gli "Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla pianificazione paesaggistica provinciale [PTCP MB]".

Non risultano tuttavia soddisfatti i contenuti minimi di PGT indicati dalle Norme del Ptcp (comma 5 dell'art.28). In particolare, non sono state definite le ampiezze delle fasce di rispetto dei tratti panoramici (ampiezza da valutarsi in relazione ai caratteri paesaggistici del contesto); all'interno della fascia di rispetto delle strade panoramiche non possono essere realizzate nuove edificazioni.

L'articolo 31 delle Nta del Piano delle regole, al comma 2, indica che "Gli elaborati PR.03, PR.04 e PS.01 individuano la viabilità di interesse paesaggistico (VIP) e relative fasce di rispetto". Premesso che l'individuazione della viabilità di interesse paesaggistico risulta rappresentata unicamente, unitamente ai tratti panoramici, in tav.PR.04, si evidenzia che risulta individuata la fascia di rispetto unicamente per le strade panoramiche di interesse regionale e che è totalmente assente l'individuazione delle fasce di rispetto lungo i tratti panoramici individuati dal Ptcp (Tav.6b).

Si prescrive:
di provvedere (ai sensi dell'art.28 delle Norme del Ptcp), all'individuazione delle fasce di rispetto dei tratti panoramici lungo la viabilità di interesse paesaggistico ed a specificare, nelle Nta del Piano delle regole, che entro tali fasce non possono essere realizzate nuove edificazioni.

Sotto il profilo della percepibilità del contesto paesaggistico, è inoltre necessario che:

i criteri e la disciplina di attuazione delle previsioni insediative, poste in prossimità dei tratti panoramici lungo la viabilità di interesse paesaggistico, introducano modalità di definizione degli interventi che attuino adeguate attenzioni al miglior inserimento delle nuove edificazioni nel contesto circostante.

3.4.6. Componenti vegetali

La copertura vegetale del territorio assume un ruolo di particolare importanza nel definire peculiarità paesaggistiche e condizioni per la conservazione della biodiversità.

I Comuni riconoscono la caratterizzazione naturalistica ed ecologica di tali spazi e ne indirizzano gli usi in coerenza a quanto indicato dal piano provinciale. Tra tali componenti vegetali, il ruolo dei boschi e delle fasce boscate risulta di particolare incisività; indicazioni puntuali in merito sono normalmente contenute all'interno del PIF – Piano d'indirizzo forestale. Tuttavia, per il territorio della provincia di Monza e della Brianza, attualmente non risulta vigente alcun piano di settore dedicato, in quanto la materia è stata trasferita alla Regione, che dovrà provvedere alla redazione del PIF MB. A questo riguardo, a titolo collaborativo, si segnala che nelle schede degli AT è presente la dicitura "Foreste e boschi [PIF MB]" che, come anzi detto, ad oggi non è vigente.

Si ricorda che, anche in assenza di detto strumento, è necessario fare riferimento alla seguente normativa:

- per la definizione di bosco, D.Lgs. 03/04/2018 n. 34, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4;
- per gli adempimenti paesaggistici in bosco, D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 142.1.g e seguenti;
- per la trasformabilità dei boschi, LR 05/12/2008, n. 31, art. 44, come modificato dall'art. 2 della LR 15/7/2014 n.21.

Al riguardo, con specifico riferimento alle aree boscate, si osserva che le stesse risultano individuate dalla Variante in tavola DP01 e in tavola PR01 e la disciplina è contenuta nell'art. 30 –“Aree boscate di valore paesaggistico ed ecologico” .

Si valuta positivamente quanto disciplinato dall'art. 12 delle NTA del Piano delle Regole dove si definiscono *“le disposizioni finalizzate a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale e la resilienza urbana, definendo nuovi standard, strumenti e incentivi che mirano a implementare la sostenibilità dello sviluppo”* e si illustrano diverse modalità attuative a favore della *“forestazione urbana”*, inclusa la dotazione di alberature dovuta negli interventi edilizi.

Ai sensi dell'art. 21 delle NTA del PdS, inoltre, sono componenti e strutturano gli elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale gli *“elementi di supporto della REC”*:

- b. foreste e boschi (DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera g);
- c. aree di cessione a verde negli Ambiti di Trasformazione (DP);
- d. ambiti di compensazione (PS);
- e. siepi e filari alberati (PS);
- g. spazi pubblici, orti, parchi e aree verdi (PS).

Inoltre, *“La dotazione di alberature dovuta negli interventi edilizi e prevista dall'art. 12 del Piano delle Regole, nonché nei parcheggi pertinenziali, di cui all'art. 10 del Piano delle Regole, se non reperibile in loco, dovrà prioritariamente essere utilizzata per l'attuazione e l'implementazione delle previsioni della Rete Ecologica Comunale.”*

3.4.7. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

Per quanto attiene ai sistemi e agli elementi di prevalente valore storico-culturale, dall'analisi degli elaborati grafici e descrittivi della variante si rileva l'individuazione e perimetrazione dei centri e degli aggregati storici distinti in Nuclei di Antica Formazione (NAF) e in Tessuti di Matrice Storica (TMS) nell'elaborato grafico PR01, disciplinati agli art. 15, 16, 17 e 18. Inoltre, in Tavola PR.02, sono classificati gli edifici nei NAF e nei nuclei cascinali.

In Tavola PR.04 del Piano delle Regole (erroneamente richiamata in art.44 delle NTA del Piano delle regole quale PR.05), sono individuati i beni storico-architettonici e altri elementi, tra cui alcuni desunti dal Ptcp. In merito si evidenzia che non sono stati individuati integralmente, né ne è stata motivata la ragione, i sistemi e gli elementi di prevalente valore storico culturale di cui alla Tav.3a del Ptcp.

Per quanto attiene il tema dei Beni Archeologici (art.21 delle Norme del Ptcp) la variante, nell'elaborato grafico PR.04, individua *“siti archeologici”*, tuttavia si rileva che a fronte di tale individuazione non è definita *“in accordo con la Soprintendenza archeologica, un'area di rispetto che determini le migliori condizioni di fruizione del significato simbolico-culturale preservando l'ambito dalla realizzazione di interventi impropri”*.

Nel medesimo elaborato viene individuato un albero monumentale a cui è attribuita idonea fascia di rispetto.

È necessario:

verificare i sistemi e gli elementi di prevalente valore storico culturale di cui alla Tav.3a del Ptcp (e repertori di cui all'Allegato A del Ptcp) e, nel caso, integrare la disciplina di intervento secondo gli indirizzi di cui al Titolo II, Capo I, Sezione II, Paragrafo II delle Norme di Ptcp.

Alberi monumentali

Tra le componenti vegetali di pregio, da tutelare anche al fine di garantire la fruizione del loro significato simbolico, figurano anche gli alberi monumentali, la cui normativa di riferimento è stata più volte modificata negli ultimi anni; attualmente vige la Legge 14/01/2013, n. 10 recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che, all’art.7, definisce le *disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale*, indicando al contempo i criteri volti alla definizione di “albero monumentale” nonché le fasi operative necessarie per il loro censimento. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in ottemperanza a quanto previsto nella suddetta Legge, ha emanato il DM 5450 del 19/12/2017, contenente il primo elenco ufficiale degli alberi monumentali d’Italia, tra i quali figura anche il Ciliegio Selvatico di Cascina Casanesca in loc. Zoccorino, indicato al n. 135 dell’elenco nazionale; detto elenco è stato poi recentemente aggiornato con DM 661 del 9/8/2018, il quale ha confermato la valenza monumentale dell’albero di Besana.

Tale esemplare è correttamente individuato in tavola PR.04 risulta, unitamente a relativa fascia di rispetto (ai sensi dell’art. 26 delle Norme del Ptcp). Si ritiene necessario:

integrare le NTA del Piano delle regole con idonea disciplina riferita all’esemplare di albero monumentale individuato in Tav. PR.04 e alla relativa fascia di rispetto.

Con riguardo invece al Ptcp, si precisa che, sulla base dell’elenco degli allora alberi monumentali incluso nel Repertorio di cui all’allegato A, in tav.3a è stato attribuito un unico simbolo ai Comuni in cui sono presenti uno o più esemplari; detto simbolo corrisponde, per il Comune di Besana in Brianza, alla presenza di n.40 piante. Per quanto, alla luce della normativa nazionale vigente sopra richiamata, detto elenco non rivesta alcun carattere di prescrittività, si suggerisce di valutare se individuare tali esemplari negli atti di Pgt attribuendo agli stessi medesima disciplina di salvaguardia individuata per il richiamato ciliegio selvatico.

Si ricorda che, qualora lo ritenesse, il Comune può attivarsi per il riconoscimento ufficiale di ulteriori esemplari, oltre a quello già riconosciuto, mediante apposita segnalazione alla Regione che, a sua volta, trasmette l’elenco al Ministero per il riconoscimento ufficiale mediante Decreto.

3.5. Ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico (AAS)

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 6.1 conservazione del territorio rurale, artt. 6 e 7;
- Ob. 6.2 valorizzazione del patrimonio esistente, artt. 6 e 7.

La variante in esame recepisce gli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (AAS) del Ptcp apportando rettifiche/precisazioni derivanti da risultanze riferite alla scala comunale, così come previsto dall’art.7 comma 3 delle Norme di piano del Ptcp. A tal proposito il Piano delle Regole contiene specifico documento denominato “*All.1_Aree Agricole Strategiche Rettifiche, precisazioni e miglioramenti*” all’interno del quale sono restituite le modifiche apportate dalla variante in esame.

Gli AAS sono restituiti nelle Tavole “*PR.01_Classificazione del tessuto urbano consolidato e del suolo libero*” del Piano delle Regole e sono distinti dagli altri Ambiti destinati all’agricoltura.

Tutte le precisazioni illustrate nel richiamato Allegato 1 sono riconosciute come coerenti e ammissibili. Con riguardo all’area contrassegnata con il n.28 (distributore carburante), considerato che permane tra gli Ambiti agricoli ordinari del PdR in esame, si ritiene necessario:

individuare nel Piano delle Regole gli edifici che insistono sull’area n.28 di cui all’Allegato 1 “Aree Agricole Strategiche-Rettifiche, precisazioni e miglioramenti” tra gli “Edifici non agricoli in aree agricoli”

Si evidenzia che, ai sensi dell’art.18.2.c della LR 12/2005, l’individuazione degli AAS da parte del Ptcp

ha efficacia prescrittiva e prevalente *fino al corretto recepimento nel PGT*. Pertanto, risulta improprio qualificare negli atti di piano della variante in esame (che precisa e fa propri gli AAS) - incluse in NTA e in voci di legenda (es. in Tavola PR.01), gli ambiti agricoli di interesse strategico come riferiti al Ptcp.

Inoltre, nelle tavole della variante "PR.01_Classificazione del tessuto urbano consolidato e del suolo libero" sono individuate, con apposita grafia e dedicata voce di legenda, le modifiche proposte a titolo di precisazioni illustrate in All. 1 "Aree Agricole Strategiche-Rettifiche, precisazioni e miglioramenti". In merito, nel Piano delle Regole devono essere individuati gli AAS nella configurazione finale, in esito alla presente valutazione.

Pertanto, risulta necessario:

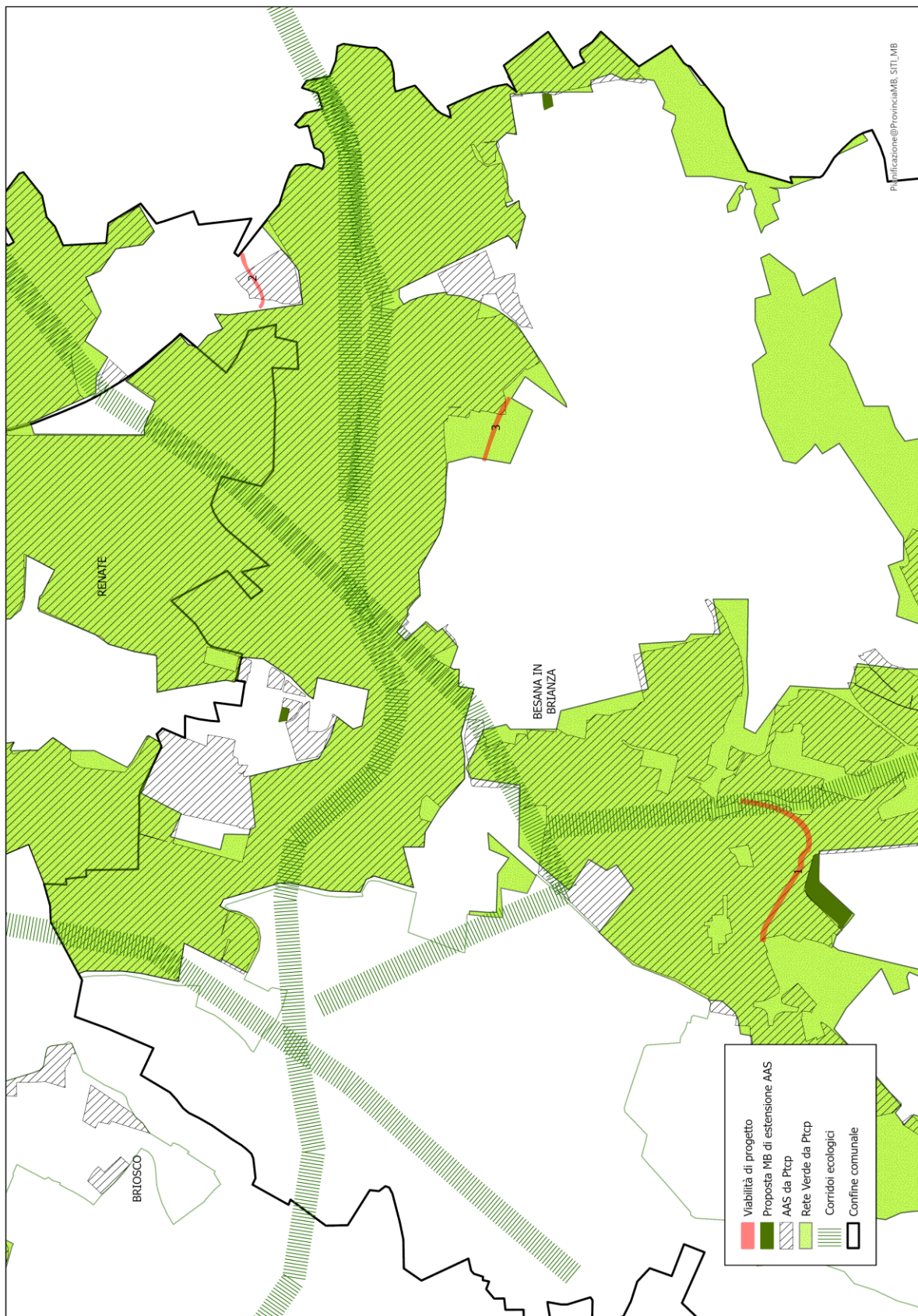
- ricondurre gli AAS in Tav.PR01 alla configurazione finale, esito dell'istruttoria provinciale delle modifiche proposte e eliminare l'individuazione delle aree corrispondenti alla voce di legenda "AAS – rettifiche, precisazioni e miglioramenti, ...".

Con riferimento alle riduzioni apportate agli Ambiti di trasformazione vigenti in adeguamento alla LR 31/2014 (cfr. paragrafo 3.2.2), si invita il Comune a valutare di estendere gli AAS includendo le seguenti aree, illustrate nell'immagine a seguire:

- CAS_R1_c: situato tra via Casaretto e via Rivabella, nella variante in esame è stato ridotto e ricondotto ad "Agricolo Ordinario", in continuità con AAS a sud;
- BES_R1: situato a ovest di via Montello, nella variante risulta ridotto e ricondotto ad "Agricolo Ordinario", in continuità con AAS ad est;
- "VIL_R1": situato a nord di via Moro, nella variante risulta stralciato e ricondotto ad "Agricolo Ordinario", in Rete verde di ricomposizione paesaggistica e in continuità AAS a nord.

In coerenza con quanto specificato ai precedenti paragrafi 3.3.1 e 3.4.1, in ragione dell'incompatibilità con gli interventi ammessi in AAS, si prescrive:

- di stralciare dagli elaborati di PGT la "viabilità di progetto" relativa alla connessione fra via Luini e via Guidino (n.1 nell'immagine a seguire);
- di ricondurre, valutata l'effettiva necessità, la "viabilità di progetto" relativa alla connessione fra via Piave e il confine comunale con Monticello Brianza (n.2 nell'immagine a seguire) al tracciato indicato nel vigente Pgt (peraltro individuato come urbanizzato nella carta del Consumo di suolo al 2023 (Tav.PR_05).



3.6. Difesa del suolo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 7.1 prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e instabilità dei suoli, art. 8
- Ob. 7.2 riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 7.2.1 sistema delle acque sotterranee, art. 9
- 7.2.2 sistema delle acque superficiali, art. 10
- Ob. 7.3 valorizzazione dei caratteri geomorfologici, art. 11
- Ob. 7.4 contenimento del degrado, artt 29-30

Il Ptcp tratta la difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

La Relazione Geologica, presentata a supporto della variante generale, aggiorna lo studio precedente, risalente al 2008, attualizzandolo rispetto al quadro normativo vigente con particolare riferimento a:

- Dgr 30 novembre 2011 - n.9/2616 (Aggiornamento dei **'Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio**, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12', approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374).
- Dgr 11 luglio 2014 – n.10/2129 (**Aggiornamento delle zone sismiche** in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d));
- Dgr 19 giugno 2017 – n. X/6738 (Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del **piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA)** nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del F. Po).
- R.R. 23 novembre 2017 – n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'**invarianza idraulica ed idrologica** ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)) approvato con d.g.r. 20/11/2017 - n. 7372.

Alla documentazione è allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che risulta redatta su uno schema non conforme a quello definito nell'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314. Nello dettaglio si evidenzia che:

- La dizione *"predisporre gli atti relativi alla Variante Generale del Piano di Governo del Territorio vigente"* non corrisponde a nessuna di quelle disponibili sullo schema di dichiarazione originale.
- Risultano completamente assenti le dichiarazioni di cui alle sezioni A, B e C presenti sullo schema di dichiarazione originale.
- La sezione C della dichiarazione deve essere sottoscritta dall'autore del progetto urbanistico o dal responsabile dell'ufficio comunale competente.

Risulta pertanto necessario allegare alla documentazione in variante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta utilizzando senza stralci o variazioni lo schema definito nell'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà risulta inoltre corredata da una serie di schede con stralci di cartografia, per le quali gli estensori della nuova Componente Geologica non forniscono descrizioni. Si segnala l'opportunità di chiarire la funzione di tali schede, ricordando che l'allegato 2 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314 è deputato alla segnalazione ed alla descrizione delle proposte di aggiornamento alla cartografia dei piani di bacino.

Si rileva che la cartografia di base utilizzata per la redazione delle tavole della Componente Geologica risulta meno aggiornata rispetto alla cartografia di base delle tavole, alla medesima scala, utilizzata per il Documento di Piano, il Piano delle Regole e quello dei Servizi. In particolare, si rileva l'assenza di diversi edifici sia produttivi che residenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano le aree di via Santa Caterina/Via Santo Sudario, via Falcone/Via Tobagi, via Dei tigli).

Risulta necessario utilizzare come cartografia di base per la redazione del PGT e dello studio geologico il Database Topografico (DBT) che costituisce la base cartografica digitale di riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione predisposti sia dagli enti locali che dalla Regione, come definito all'art. 3 della legge regionale 12/2005; è comunque fatta salva la possibilità di utilizzare basi cartografiche di maggior dettaglio o livello di aggiornamento.

Il nuovo Studio Geologico rappresenta un aggiornamento parziale della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del PGT, come indicato in premessa *“Gli elementi territoriali di base quali la geologia, la geomorfologia, l'idrologia superficiale, l'idrogeologia e la litologia del territorio, riconosciuti con il rilevamento in situ e mediante l'analisi fotointerpretativa, sono riportati nelle tavole allegate allo studio redatto nel 2007”*.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della l.r. 12/05, nel Documento di Piano del P.G.T. deve essere definito l'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio e lo stesso deve quindi contenere lo studio geologico nel suo complesso, anche al fine di consentire alle Province la verifica di compatibilità della componente geologica del P.G.T. con il proprio PTCP.

Risulta necessario completare la Relazione Geologica inserendo gli elementi estratti dagli studi precedenti ed aggiornando gli stessi rispetto al quadro conoscitivo e normativo attuale.

3.6.1. Assetto idrogeologico (Pgria, invarianza idraulica, problematica sismica, occhi pollini)

Adempimenti Pai-Pgria

Il PGRIA identifica sul territorio comunale areali di pericolosità riferiti all'ambito del Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM), derivati e coincidenti con le aree a pericolosità di esondazione molto elevata rilevate tra i dissesti dell'Elaborato 2 del PAI. La carta PAI-PGRIA allegata alla Relazione geologica riporta esattamente gli areali presenti nella mappatura regionale senza proporre alcuna modifica. Come indicato dallo schema di legenda per la Carta PAI-PGRIA, vengono indicate in mappa anche le “Aree soggette ad allagamento individuate nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico”. Come già segnalato, la base cartografica utilizzata per la redazione della carta risulta differente e meno aggiornata rispetto a quella utilizzata per il PGT. Ai sensi della normativa di cui al paragrafo 5 della Dgr. X/6738 del 2017, risulta necessario aggiornare la base cartografica della carta PAI-PGRIA utilizzando la medesima cartografia di base del resto del piano.

Relativamente alla Carta della fattibilità geologica, gli areali di pericolosità “P3/H: aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti” del PGRIA sono ascritti alla sottoclasse di fattibilità geologica 4b, che comprende le “aree limitrofe ai corsi d'acqua e soggette a esondazione e/o allagamento”. In tal modo la sottoclasse si estende molto oltre gli areali definiti dal PGRIA andando a ricomprendere numerosi settori territoriali che nella Carta di sintesi sono identificati come “aree inondabili individuate con criteri geomorfologici con rischio di allagabilità e ristagno delle acque”. Queste ultime aree sono quelle che il vigente Studio sul Reticolo Idrico Minore (risalente al 2007) identifica quali “aree paludose o allagate” e per le quali definisce un'apposita area di rispetto.

Come già segnalato nel contributo rilasciato dalla Provincia in occasione della seconda conferenza di VAS, a titolo collaborativo si chiede di valutare se le aree allagabili, individuate dal nuovo studio geologico esternamente alle perimetrazioni di pericolosità del PGRIA, possano costituire proposta di aggiornamento del PGRIA stesso.

Considerato che le proposte di modifica agli areali PGRIA appartenenti agli ambiti territoriali Reticolo Secondario Collinare Montano (RSCM) devono essere trasmesse a Regione Lombardia prima

dell'adozione del PGT, la revisione potrà essere sviluppata in occasione di successiva variante al PGT. La trasmissione a Regione è finalizzata all'ottenimento del parere regionale propedeutico all'approvazione delle modifiche proposte da parte dell'Autorità di Bacino.

La Dgr X/6738 al paragrafo 7 introduce disposizioni integrative a quelle contenute nella Dgr VII/4732 del 2007 "Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali", specificando che il PGRA innesca un processo di verifica ed aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale che deve necessariamente contemplare gli scenari più recenti di rischio alluvionale adeguando i propri modelli di intervento. Il Piano di Emergenza del Comune di Besana in Brianza è reso disponibile sul portale web istituzionale e risulta aggiornato al 2019. Il piano non contiene alcuna cartografia riferita agli scenari di rischio e non riporta alcun riferimento al PGRA.

Risulta pertanto necessario aggiornare il Piano di Emergenza Comunale rispetto agli scenari di rischio definiti dal nuovo Studio Geologico.

Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R.7 del 23/11/2017)

Come indicato dal R.R.7 del 23/11/2017, il PGT recepisce gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico redatto dal gestore del servizio idrico integrato nel 2021.

Tale studio non risulta allegato alla documentazione resa disponibile a supporto del procedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP, né è reperibile sul portale web istituzionale del Comune di Besana in Brianza.

La nuova Componente Geologica, nell'ambito della redazione della Carta PAI-PGRA, recepisce le "Aree soggette ad allagamento individuate nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico".

Su queste ultime aree il nuovo Studio sviluppa un'analisi secondo le procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione definite nell'allegato 4 della D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616.

Si segnala che i campi di applicazione delle procedure di cui alla citata D.g.r. non contemplano le casistiche di esondazioni dovute a insufficienze della rete fognaria; pertanto, si consiglia circostanziare l'analisi condotta indicando eventuali variabili di adattamento delle procedure di definizione del rischio.

Per la definizione delle classi di danno potenziale richieste dalle procedure di cui all'allegato 4 della D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616, il nuovo Studio Geologico di affida al DUSAF, senza peraltro indicare a quale versione di tale banca dati si faccia riferimento, si suggerisce di indicare il grado di aggiornamento della lettura relativa all'uso del suolo. Data la modesta entità dei settori territoriali oggetto di analisi e con riferimento a quanto segnalato rispetto all'aggiornamento della base cartografica di riferimento, si consiglia tra l'altro di verificare l'adeguatezza del DUSAF rispetto all'effettivo stato d'uso del territorio, verificando almeno l'effettiva distribuzione delle aree edificate.

Vi sono inoltre discrepanze tra le classi di danno potenziale definite nell'allegato 4 alla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 e la riconduzione al DUSAF, ad esempio:

- non risulta chiarito a quali elementi del DUSAF siano state ricondotte le "Aree a vincolo ambientale e paesaggistico" per le quali le procedure della D.g.r. indicano il danno potenziale Medio (E3)
- i seminativi ai quali le procedure D.g.r. assegnano la classe di danno Basso (E1), sono ricompresi nella classe di danno D2.

A titolo collaborativi si chiede di chiarire la corrispondenza tra le classi di danno indicate nell'allegato 4 della D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 e quelle ricondotte agli elementi del DUSAF.

Ulteriori discrepanze sono relative alle matrici proposte per il calcolo del grado di rischio, considerato che la matrice esposta a pagina 39 della relazione geologica arriva a definire un rischio massimo R3 e la tabella riportata alla pagina successiva comprende anche la classe R4.

In ogni caso, visto che lo Studio Geologico a supporto della variante, attraverso l'analisi del rischio, assimila le "Aree soggette ad allagamento individuate nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico" alle aree esondabili del PGRA, si ribadisce la necessità di valutare se tali aree allagabili, quando individuate esternamente alle perimetrazioni di pericolosità del PGRA, possano costituire proposta di aggiornamento del PGRA stesso, come segnalato al paragrafo precedente.

Il nuovo Studio Geologico contiene un paragrafo dedicato alle tre Misure Strutturali individuate nello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico:

1. BZ-RE01: innalzamento sponde del torrente Brovada a monte della tombinatura del tratto idrico nella zona di via Mazzolari e del Centro Sportivo di via De Gasperi
2. BZ-RE02: riqualificazione fluviale del torrente Brovada con rinaturalizzazione dell'alveo e rimozione delle artificializzazioni esistenti
3. BZ-RE03: realizzazione area di esondazione controllata lungo il torrente Brovada a sud degli interventi precedenti, nell'area di Via della Valle

Oltre a queste misure, lo Studio Geologico indica che *"È inoltre genericamente individuata un'area a destinazione agricola nella porzione settentrionale del comune, a nord della stazione ferroviaria. Per maggiori dettagli si rimanda al Documento semplificato del rischio idraulico comunale redatto ai sensi dell'art. 14 del R.R. 7/2017 aggiornato con R.R. 8/2019 (Eurogeo, 2018/20129)"*.

Si segnala che il R.R. 23 novembre 2017, n.7 che stabilisce, per i Comuni ad alta criticità idraulica, come il Comune di Besana in Brianza, è necessario recepire nel PGT gli esiti dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico. La possibilità di recepire il Documento semplificato del rischio idraulico comunale è riservata solo ai Comuni nelle aree a bassa criticità idraulica.

Risulta necessario, a fronte dell'individuazione di una misura strutturale non facente parte di quelle indicate dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, aggiornare tale Studio ricomprendendo l'area citata tra le misure strutturali. In alternativa, il riferimento a queste misure deve essere ricondotto a quelle definite dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico redatto dal gestore del servizio idrico integrato nel 2021.

Risulta inoltre troppo generica la localizzazione dell'area *"a nord della stazione ferroviaria"* considerato che nel Comune di Besana in Brianza sono presenti due stazioni.

I principi e le misure di invarianza (come da Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico) devono essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l.r. 31/2014 e nel Regolamento Edilizio Comunale (come stabilito dalla l.r. 12/2005).

In particolare, il Piano dei Servizi è chiamato ad identificare cartograficamente le misure strutturali. La tavola "PS.01 Aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale" alla voce *"Invarianza idraulica - Misure strutturali [Studio comunale di gestione del rischio idraulico R.R. 7/2017]"* indica unicamente l'area destinata all'opera di cui alla misura BZ-RE03.

Risulta necessario:

- indicare in tavola PS.01 Aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale alla voce "Invarianza idraulica - Misure strutturali [Studio comunale di gestione del rischio idraulico R.R. 7/2017]" la localizzazione ed il riferimento a tutte le misure strutturali individuate dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico;

- considerato che il Piano delle Regole della variante in esame non contiene alcun riferimento al tema dell'invarianza, inserire nel Piano delle Regole i requisiti definiti dall'art.10 comma 3h della L.r. 11 marzo 2005, n.12.

Considerato che per l'area di esondazione del Rio Brovada gli strumenti operativi del PTR indicano la presenza del vincolo conformativo della proprietà (art.20 comma 5 l.r.12/2005), si suggerisce di indicare l'area dove verrà realizzata l'opera anche in Tavola 2 - Carta dei vincoli.

Problematica sismica

La relazione affronta la problematica sismica aggiornando il quadro territoriale mutato a seguito della riclassificazione ai sensi della d.g.r. X/2129 del 2014, il Comune di Besana in Brianza, prima ricompreso nella zona sismica 4, è passato alla zona sismica 3.

La trattazione della problematica viene inoltre aggiornata rispetto alle indicazioni contenute nella D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564, in relazione all'incidenza della pericolosità connessa al fenomeno degli occhi pollini nel settore meridionale del territorio comunale.

Si segnala che è stata fraintesa la definizione degli scenari di amplificazione sismica locale contenuta nella citata D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564, non è infatti corretto il presupposto a pag.8 della Relazione Geologica, dove si afferma che lo scenario Z2c "Area a potenziale presenza di cavità sotterranee" coincide sostanzialmente con le zone soggette alla presenza di occhi pollini.

Lo scenario Z2c nella D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564 viene indicato come scenario di riferimento per le "aree a potenziale presenza di cavità sotterranee". Nei settori territoriali caratterizzati da potenziale presenza di occhi pollini, la stessa D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564, specifica chiaramente che lo scenario di riferimento per le amplificazioni sismiche locali è lo Z4a "Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi", specificando la potenziale presenza di strutture polliniche.

Risulta necessario ricondurre la trattazione della problematica sismica locale agli indirizzi della D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564.

Occhi pollini

Lo Studio Geologico affronta la tematica legata al fenomeno degli occhi pollini a partire dal quadro definito dal Ptcp nella Tavola 8 proponendo puntuali e limitate revisioni di adattamento alla scala locale.

A favore di sicurezza si segnala che le manifestazioni superficiali alle quali gli occhi pollini possono dar luogo risultano, in alcuni casi, ben più problematiche della *"formazione di piccole doline che si aprono occasionalmente nei campi"* (indicata a pagina 29 della Relazione Geologica), con il coinvolgimento di edifici e infrastrutture in ambiente urbano.

La problematica degli occhi pollini viene trattata con riferimento a tre aspetti principali:

- Analisi sismica: L'analisi delle possibili amplificazioni sismiche locali (vale quanto segnalato al paragrafo precedente;
- Invarianza Idraulica: Le Indicazioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, con l'esclusione del ricorso all'infiltrazione nei settori territoriali caratterizzati dai gradi più elevati di pericolosità.
- Fattibilità geologica: Recependo le indicazioni della D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564, le aree a maggiore pericolosità, identificate sulla Carta di Sintesi quali "vulnerabili dal punto di vista geotecnico", vengono ascritte alla classe di fattibilità 3. In un apposito paragrafo della Relazione Geologica sono indicati gli approfondimenti che la citata D.g.r. indica per le aree a maggiore pericolosità. Considerato che la Relazione Geologica non specifica in quali settori del territorio comunale tali indagini sono obbligatorie, si suggerisce, come peraltro indicato dalla D.g.r., di inserire l'elenco degli approfondimenti geognostici nelle Norme di Fattibilità, riferendolo alle sottoclassi che ricomprendono le aree a maggiore pericolosità.

Si consiglia di valutare la produzione di una carta d'inquadramento espressamente dedicata alla problematica, che correli il quadro della pericolosità con le indagini geognostiche maggiormente significative già svolte sul territorio. Sulla stessa carta, se note, possono essere indicate aree dove in passato si sono già avute manifestazioni del fenomeno.

3.6.2. Sistema delle acque sotterranee

Sul territorio comunale il Sistema Informativo Falda provinciale non individua alcun pozzo pubblico attivo per l'approvvigionamento di acqua potabile.

Rispetto all'analisi dello stato qualitativo delle acque sotterranee e della vulnerabilità degli acquiferi la relazione geologica rimanda allo studio vigente che risale al 2007. In tale studio è stata definita la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi attraverso il metodo DRASTIC con l'identificazione di quattro classi di sensibilità del territorio rispetto alla diffusione di inquinanti. La relazione geologica stilata a supporto della variante riporta gli areali a vulnerabilità più elevata sulla "Carta di sintesi".

Nella relazione geologica attuale non viene aggiornata né ripresa la trattazione della qualità delle acque sotterranee, presente nello studio del 2007.

In considerazione del contesto idrogeologico del territorio comunale che vede la circolazione idrica sotterranea fortemente influenzata dalla presenza del substrato roccioso a debole profondità dal piano campagna e delle scarse o nulle possibilità di sfruttamento degli acquiferi anche superficiali, si ritiene che la trattazione degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica possano soddisfare quanto richiesto dalle norme del PTCP di cui all'articolo 9. A titolo collaborativo si consiglia comunque di valutare, nell'ambito della prossima variante utile, l'aggiornamento dei dati

Relativamente ai criteri progettuali per le nuove trasformazioni urbanistiche definiti dal comma 3e dello stesso articolo si rimanda a quanto segnalato al paragrafo precedente in merito alle problematiche connesse con il fenomeno degli occhi pollini.

3.6.3. Sistema delle acque superficiali

Nell'ambito della produzione della documentazione a supporto della variante di piano non è stato aggiornato lo Studio sul Reticolo Idrico Minore (RIM), la relazione sulla Componente Geologica prende a riferimento il vigente studio che risale al 2007/2008.

Si segnalano che molti tratti idrici identificati nello Studio sul RIM non trovano riscontro nel Reticolo Idrografico Regionale Unificato, chiaramente molto meno aggiornato. Tale carenza nella banca dati regionale è riconducibile al fatto che nell'applicativo RIMweb (che Regione Lombardia ha appositamente messo a disposizione dei Comuni per la raccolta dei dati e degli studi sul RIM), per il comune di Besana in Brianza non sono stati caricati gli shp file relativi ai corsi d'acqua ed alle fasce di rispetto.

Considerato che il vigente Studio sul RIM, seppur completo nella definizione dei contenuti, risulta abbastanza datato in termini di adeguamento normativo e amministrativo (il riferimento è la D.g.r.15 dicembre 2021 - n. XI/5714 con i relativi allegati), si consiglia di valutarne l'aggiornamento nell'ambito della prossima variante utile, provvedendo anche al caricamento della documentazione e degli shp file su RIMweb.

Si rileva infine che nella Carta dei Vincoli allegata al nuovo Studio Geologico la voce di legenda relative alla "Fascia di rispetto fluviale con vincolo assoluto" risulta associata a quella dell'"Area di rispetto di zone permanentemente allagate o paludose o interessabili da flussi di esondazioni". A titolo collaborativo si segnala la necessità di correggere l'elaborato invertendo le due voci di legenda.

Nella Tavola PR.03 "Vincoli amministrativi e di difesa del suolo" (oltre al refuso presente nel titolo della tavola) il vincolo assoluto relativo alla fascia di rispetto fluviale e quello dell'"Area di rispetto di zone permanentemente allagate o paludose o interessabili da flussi di esondazioni", definiti dallo Studio sul RIM, non vengono distinti. In tal modo tutte le aree vengono assoggettate all'art. 6 del Regolamento di Polizia Idraulica. Il vincolo relativo all'"Area di rispetto di zone permanentemente allagate o paludose o interessabili da flussi di esondazioni", nel Regolamento di Polizia Idraulica è oggetto di uno specifico art. 6-bis, con disciplina differenziata rispetto a quella della "Fascia di rispetto fluviale con vincolo assoluto".

Risulta necessario differenziare le aree vincolate di cui alla Tavola PR.03 "Vincoli amministrativi e di difesa del suolo".

Sullo stesso elaborato risultano inoltre impropri i riferimenti all'art.8 delle Norme del Ptcp rispetto alle aree inserite nella classe di fattibilità geologica 4. Tali aree, presenti quali elementi di quadro conoscitivo sulla Tavola 8 del piano provinciale, risultano definite a livello di fattibilità dalla Componente Geologica Idrogeologica e sismica. Considerato che lo Studio Geologica a supporto della variante di PGT ha

ridefinito le aree ascritte alla classe di fattibilità 4 (ad esempio con l'inclusione dell' Area di esondazione controllata del Rio Brovada), in coerenza con la miglior definizione a scala comunale dell'assetto idrogeologico del territorio richiesta dall'art.8 delle norme del Ptcp, risulta necessario correggere il riferimento presente sulla Tavola PR.03 "Vincoli amministrativi e di difesa del suolo" escludendo la presenza di un vincolo da Ptcp relativo alla fattibilità geologica.

Risulta necessario correggere il riferimento presente sulla Tavola PR.03 "Vincoli amministrativi e di difesa del suolo" escludendo la presenza di un vincolo da Ptcp relativo alla fattibilità geologica.

Parimenti impropri e fuorvianti risultano i riferimenti al Ptcp per le aree PAI-PGRA e per il grado di suscettività al fenomeno degli occhi pollini, considerato che la disciplina vincolistica rispetto all'utilizzo di tali aree è definita dalla Componente Geologica in adempimento a direttive dell'Autorità di Bacino o regionali.

Risulta necessario eliminare i riferimenti all'art.8 del Ptcp anche per le aree PAI-PGRA e per le aree a diversa suscettività rispetto al fenomeno degli occhi pollini dalla Tavola PR.03 "Vincoli amministrativi e di difesa del suolo".

Rispetto alla coerenza con quanto richiesto dalle Norme del Ptcp (art. 10 comma 5) si rileva che la quasi totalità dei tratti idrici è ricompresa nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro e nel PLIS "Parco Agricolo La Valletta" o nelle aree oggetto della relativa proposta di ampliamento contemplata dalla variante.

La composizione della Rete Ecologica Comunale, definita nel Piano dei Servizi, assegna ai corsi d'acqua il ruolo di "Spazi di appoggio ed elementi funzionali della rete ecologica" e individua specifiche azioni di salvaguardia e recupero dei connotati di naturalità sia del tratto idrico che della vegetazione ripariale.

Si riscontra tuttavia che il reticolo idrografico utilizzato per la Tavola "PS.02 Rete Ecologica Comunale" non coincide con quello definito dallo Studio sul RIM, ma con quello presente sulle Tavole del Ptcp. L'individuazione del reticolo idrografico nel piano provinciale ha chiaramente valore di elemento conoscitivo a scala territoriale, tanto che l'art.10 delle Norme del Ptcp richiede ai Comuni l' "individuazione del sistema delle acque superficiali verificando e dettagliando i tratti idrografici".

Risulta necessario ricondurre la definizione del reticolo idrografico, rappresentato in Tavola "PS.02 Rete Ecologica Comunale", all'individuazione contenuta nello Studio sul RIM e recepita dalla Componente Geologica, verificando conseguentemente eventuali necessità di correzione dell'individuazione della Rete Ecologica Comunale.

Le opere previste per la riqualificazione del torrente Brovada coniugano gli aspetti di mitigazione del rischio con il rispetto delle funzioni ecologico-ambientali dei luoghi.

3.6.4. Elementi geomorfologici

Il contesto geografico ove si colloca il territorio comunale fa di Besana il "baricentro" della Brianza e permette di riconoscere nell'area quasi tutte le caratteristiche geomorfologiche che connotano e contraddistinguono il contesto brianzolo modellato dai ghiacciai.

Da nord a sud è possibile riconoscere l'area umida un tempo occupata da un lago glaciale, confinata dai cordoni morenici che hanno delineato il paesaggio collinare inciso dai corsi d'acqua che scorrono verso la valle del Lambro.

Oltre alla fitta rete di creste moreniche ed orli di terrazzo, due geositi, il Sasso di Guidino e l'affioramento di depositi lacustri proglaciali in località Brugora, rappresentano importanti testimonianze dell'evoluzione geologica del territorio.

I due geositi sono correttamente individuati in Tavola 2 - Carta dei vincoli, si rileva tuttavia che nel paragrafo 5 della Relazione Geologica, che descrive i vincoli riportati sulla relativa carta, non viene citato il geosito di rilevanza provinciale.

Risulta necessario censire al paragrafo 5 della Relazione Geologica il geosito di rilevanza provinciale "Argille lacustri proglaciali", indicando inoltre, per entrambi i geositi presenti sul territorio comunale, la disciplina di tutela definita dall'art.22 del Piano paesaggistico regionale, che, ai sensi dell'art.11 delle Norme del Ptcp, si applica anche ai geositi di rilevanza provinciale.

La Relazione Geologica a supporto della variante indica nell'introduzione che per la definizione degli elementi geomorfologici è necessario riferirsi allo studio vigente del 2007; nel paragrafo 5.3, nel confronto con il PTCP, specifica invece che la rappresentazione di tali elementi è stata oggetto di ridefinizione e adeguamento alla scala di maggior dettaglio su cui il PGT è stato redatto.

Si rileva innanzitutto che la ridefinizione degli orli di terrazzo e delle creste di morena ha comportato la revisione di un considerevole numero di emergenze presenti, oltre che sulla tavola "Allegato 2 –carta geomorfologica" dello Studio Geologico del 2007, anche nella più recente cartografia geologica regionale redatta nell'ambito del progetto CARG.

Anche gli ambiti vallivi dei corsi d'acqua vengono ridefiniti rispetto all'identificazione presente nella Tavola 9 del PTCP. Nella maggioranza dei casi la ridefinizione appare corretta e chiaramente dettata da una lettura di maggior dettaglio della superficie topografica, come ad esempio rispetto alla riduzione operata a livello dell'alto di via Don. G.B. Viganò, dove l'ambito viene ricondotto alle valli dei due rami del Rio Brovada. In altri casi la ridefinizione appare meno motivata e discordante rispetto alla definizione degli orli di terrazzo, che rappresentano il margine dell'ambito vallivo, presente sulla stessa tavola, ad esempio lungo il Torrente Bevera a nord di via Viscontia, nel settore settentrionale del territorio.

La ridefinizione degli ambiti vallivi del PTCP, supportata da idonei profili altimetrici trasversali, risponde alla verifica e all'individuazione puntuale degli elementi geomorfologici, richiesta dal comma 5 dell'art.11 delle Norme del Ptcp, con l'eccezione dei casi in cui la miglior definizione dell'ambito vallivo si discosta dalla contestuale precisazione alla scala locale degli orli di terrazzo che delimitano l'ambito stesso.

Risulta necessario correggere le situazioni in cui l'individuazione dell'ambito vallivo proposta si discosta dall'individuazione degli orli di terrazzo che delimitano l'ambito stesso.

La reazione geologica affida la rappresentazione degli elementi geomorfologici unicamente alle tavole dedicate ai vincoli (Tavola 2 - Carta dei vincoli), senza procedere alla redazione di una specifica carta dedicata.

In considerazione della diffusa ridefinizione degli elementi geomorfologici - effettuata ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 delle Norme del PTCP - in ragione di completezza dell'aggiornamento dello Studio Geologico risulta necessario procedere alla redazione di una carta tematica dedicata, che permetta di identificare la reale consistenza e localizzazione delle emergenze geomorfologiche.

All'interno delle norme geologiche di Piano, non si ritrovano riferimenti alla disciplina, a carattere prescrittivo e prevalente, che il Ptcp definisce a tutela degli elementi geomorfologici (come recepiti a scala di maggior dettaglio nei PGT). Nemmeno il paragrafo dedicato ai vincoli della Relazione geologica, che dovrebbe descrivere tutti i vincoli riportati sulla carta dedicata, elenca tra i vincoli gli orli di terrazzo, le creste di morena e gli ambiti vallivi.

Risulta dunque necessario ricomprendere gli orli di terrazzo, le creste di morena e gli ambiti vallivi nell'elenco contenuto nella Relazione geologica, segnalando allo stesso tempo i riferimenti normativi alle previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 4 dell'art. 11 delle Norme del Ptcp.

Gli elementi geomorfologici (come ridefiniti dallo studio geologico) sono inoltre rappresentati in Tav.PR_04 del Piano delle regole, richiamata nelle Nta all'art.44.3 (dove erroneamente è richiamata la Tavola PR_05).

È necessario:

con riferimento alle previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 4 dell'art.11 delle Norme del Ptcp (fatto salvo il PTC nel Parco Regionale della Valle del Lambro) integrare l'art.44 delle norme del Piano delle regole specificando che:

- a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua;
- b. con sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore;
- c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena.

Il recepimento dei vincoli che il Ptcp pone a tutela delle emergenze geomorfologiche del territorio comporta inoltre la verifica e l'eventuale rettifica delle previsioni edificatorie definite dal PGT.

3.7. CONCLUSIONE

Per tutto quanto sopra espresso, anche considerato che la mancanza dei contenuti minimi degli atti di Pgt determina la "non compatibilità" con il Ptcp, si esprime:

valutazione di compatibilità al PTCP condizionata al totale recepimento di quanto indicato ai precedenti paragrafi, come di seguito richiamati in sintesi.

Prescrizioni:

Rete verde di ricomposizione paesaggistica (paragrafo 3.4.1, 3.2.1)

Ai sensi della disciplina dei "fatti salvi" di cui all'art.31.3.a delle Norme del Ptcp, deve essere mantenuta la previsione a verde pubblico corrispondente al 60% della ST, come indicato nella scheda dell'ambito VAL_R1 del Pgt vigente. Ai fini della Carta del consumo di suolo (soglia 2014 e 2023), individuare tale superficie, anche se inferiore ai 5.000mq, tra le superfici da mantenere libere, attribuendo apposita voce di legenda riferita a disposizione del Ptcp - art.31.3.a.

Nuova viabilità (paragrafo 3.3.1, 3.4.1 e 3.5)

- stralciare dagli elaborati di PGT la "viabilità di progetto" relativa alla connessione fra via Luini e via Guidino;
- ricondurre, valutata l'effettiva necessità, la "viabilità di progetto" relativa alla connessione fra via Piave e il confine comunale con Monticello Brianza al tracciato indicato nel vigente Pgt (peraltro individuato come urbanizzato nella carta del Consumo di suolo al 2023 (Tav.PR_05);
- limitare il prolungamento della via D'Acquisto all'accesso all'insediamento produttivo previsto da AT_5 o, nel caso, considerato che non è previsto dalla variante in esame alcun collegamento con altra viabilità esistente, specificare/motivare le ragioni del suo ulteriore prolungamento in area a nord del cimitero.

Ambiti di interesse provinciale (paragrafo 3.3.4)

Procedere al corretto recepimento negli atti di Pgt dei contenuti del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune e dalla Provincia ai sensi dell'art.34 delle Norme del Ptcp.

Viabilità di interesse paesaggistico (paragrafo 3.4.5)

- provvedere (ai sensi dell'art.28 delle Norme del Ptcp), all'individuazione delle fasce di rispetto dei tratti panoramici lungo la viabilità di interesse paesaggistico ed a specificare, nelle Nta del Piano delle regole, che in tali fasce non possono essere realizzate nuove edificazioni.

Risulta altresì necessario che:

Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento del Pgt (paragrafo 3.2.1)

- alla luce del fatto che le previsioni insediative di piano risultano sovradimensionate rispetto al fabbisogno residenziale (negativo) rilevato (-526 abitazioni), valutare l'effettiva necessità di individuare il nuovo Ambito di trasformazione denominato AT4;
- procedere alla valutazione di compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti dal punto di vista urbanistico, logistico, infrastrutturale e ambientale-paesaggistico, così come previsto dall'art. 43.4 delle Norme di Ptcp.

Previsioni insediative di Pgt (paragrafo 3.2.2)

- valutare l'opportunità di mantenere tra le previsioni del Documento di piano gli AT del vigente Pgt ricondotti dalla variante in esame a previsioni del Piano delle regole, con particolare riguardo ai casi in cui gli ambiti confinano con suoli agricoli o naturali.

Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla Lr 31/2024 (paragrafo 3.2.3)

- verificare il computo della riduzione di consumo di suolo effettuata ai sensi della Lr 31/2024 in relazione a quanto segnalato nei differenti paragrafi della presente valutazione.

Carta del consumo di suolo e bilancio ecologico (paragrafo 3.2.4)

ricondurre i contenuti di rappresentazione e restituzione della Carta del Consumo di suolo (così come peraltro già indicato da Provincia in sede di II conferenza di VAS) al dettaglio specificato dai Criteri dell'integrazione PTR (pp.38-45) e a quanto previsto all'art.10.1.ebis della LR 12/2005; in particolare:

- attribuire alle superfici individuate in cartografia (soglia 2014 e 2023) le specifiche sottoclassi che dettagliano "superficie urbanizzata", "superficie urbanizzabile", "superficie agricola o naturale";
- individuare alla soglia 2023 in superficie agricola o naturale l'ampia superficie posta a sud del tracciato ferroviario e compresa tra la frazione di Villa Raverio e Valle Guidino anziché come "superficie urbanizzata o urbanizzabile ridestinata a superficie agricola", considerato che la stessa alla soglia 2014 è già indicata come "superficie agricola o naturale";
- con riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia e dal Comune di Besana in Brianza ai sensi dell'art.34 (AIP) delle Norme del Ptcp, includere le aree individuate "da mantenere libere" in "superficie agricola o naturale" e le superfici individuate come urbanizzabili in "superficie urbanizzabile" attribuendo alle stesse apposita voce di legenda riferita a disposizione del Ptcp - art.34;
- individuare in cartografia (soglia 2014 e 2023) quale "superficie agricola o naturale" la superficie a verde pubblico in AT.4 (vd. precedente paragrafo 3.2.2), anche se inferiore ai 5.000mq, attribuendo apposita voce di legenda riferita a disposizione del Ptcp - art.31.3.a.
- restituire, con scala di rappresentazione adeguata, la Carta del Consumo di suolo alla soglia 2014, ora rappresentata solo in scala ridotta a margine degli elaborati PR.05a e PR.05b;
- eliminare l'individuazione a "superficie urbanizzabile" dell'area corrispondente alla vigente previsione BES_R2 nella carta del consumo di suolo, classificata dal Piano delle regole quale Verde privato (vd. precedente paragrafo 3.2.2);
- procedere alla revisione della restituzione dei dati quantitativi riportati in tabella (pag. 57), nonché dei dati relativi alla "soglia comunale di consumo di suolo" e all'"indice di consumo di suolo", in esito alle indicazioni di revisione della Carta del consumo di suolo in relazione a quanto segnalato nei differenti paragrafi della presente valutazione
- verificare le incongruenze tra l'individuazione di medesime aree tra i suoli liberi in Tav.PR.06 e tra superfici urbanizzate in Tav. PR.5 e provvedere a ricondurre a coerenza o a motivarne le ragioni
- valutare l'opportunità di individuare nella Carta del consumo di suolo (soglia 2014 e 2023), con apposita voce di legenda, le aree classificate a "Verde privato" dal Piano delle regole che confinano con aree agricole o naturali, attribuendo ad esse apposita voce di legenda.

Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo (paragrafo 3.3)

- integrare le NTA del Piano dei servizi con apposito articolo che specifichi che le proposte attuative di previsioni che insistano o gravitino (sotto il profilo viabilistico) su strade provinciali, contengano

uno studio viabilistico atto a verificare entità e tipologie dei flussi circolanti e che, all'occorrenza, individui soluzioni alternative valide ed idonee.

Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità (paragrafo 3.3.1)

- integrare gli elaborati della proposta di variante di PGT individuando in cartografia le aree nelle quali sia possibile realizzare nuovi impianti di distribuzione ed esplicitando nelle norme tecniche la disciplina e le premialità relative agli impianti di distribuzione di carburante;
- integrare gli elaborati cartografici e le norme della proposta di Variante generale di PGT, rispetto ai contenuti minimi indicati nell'art. 40 delle Norme di PTCP, con riguardo al recepimento dell'assetto della gerarchia della rete stradale individuata in tavola 12 del PTCP, ed alla definizione di una normativa specifica per le intersezioni e gli accessi laterali.

Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità (paragrafo 3.3.2)

- valutare la sostenibilità dei carichi urbanistici indotti sulla rete di mobilità in relazione alla composizione del mix funzionale più gravoso in ordine al traffico indotto sulla rete viabilistica (per gli ambiti a prevalente destinazione residenziale, incrementando la superficie della destinazione commerciale alimentare);
- integrare le schede degli ambiti AR3, AR4 e AR5 nelle Norme di Attuazione del DdP con la specifica che sarà compito dell'operatore, una volta definiti puntualmente la tipologia, la struttura e gli accessi, verificare che i carichi attesi non pregiudichino la funzionalità della viabilità afferente osservata e, in caso contrario, provvedere allo studio e realizzazione di interventi strutturali atti a risolvere le eventuali criticità garantendo almeno il livello di servizio C (o il livello di servizio rilevato se peggiore).

Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile (paragrafo 3.3.3)

- Condurre le verifiche richieste dalle Norme di Ptcp (art. 39 delle Norme di Ptcp) in relazione alla promozione dell'accessibilità sostenibile.

Viabilità a elevato traffico operativo (paragrafo 3.3.4)

- recepire la rete stradale a elevata compatibilità con il traffico operativo individuata dal PTCP in tav. 15 e condurre le verifiche richieste dalle Norme del PTCP in relazione alla compatibilità degli insediamenti produttivi con la rete della viabilità a elevato traffico operativo e con il tessuto urbano.

Rete verde di ricomposizione paesaggistica (paragrafo 3.4.1)

- rappresentare la RV anche negli elaborati grafici DP.01, PR.01 e PR.02

Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico sociale (paragrafo 3.4.7)

- verificare i sistemi e gli elementi di prevalente valore storico culturale di cui alla Tav.3a del Ptcp (e repertori di cui all'Allegato A del Ptcp) e, nel caso, integrare la disciplina di intervento secondo gli indirizzi di cui al Titolo II, Capo I, Sezione II, Paragrafo II delle Norme di Ptcp.
- integrare le NTA del Piano delle regole con idonea disciplina riferita all'esemplare di albero monumentale individuato in Tav. PR.04 e alla relativa fascia di rispetto.

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (paragrafo 3.5)

- individuare nel Piano delle Regole gli edifici che insistono sull'area n.28 di cui all'Allegato 1 "Aree Agricole Strategiche-Rettifiche, precisazioni e miglioramenti" tra gli "Edifici non agricoli in aree agricole";
- ricondurre gli AAS in Tav.PR01 alla configurazione finale, esito dell'istruttoria provinciale delle modifiche proposte e eliminare l'individuazione delle aree corrispondenti alla voce di legenda "AAS – rettifiche, precisazioni e miglioramenti, ...".

Con riferimento alle riduzioni apportate agli Ambiti di trasformazione vigenti in adeguamento alla LR 31/2014 (cfr. paragrafo 3.2.2), si invita il Comune a valutare di estendere gli AAS includendo le seguenti aree:

- CAS_R1_c: situato tra via Casaretto e via Rivabella, nella variante in esame è stato ridotto e ricondotto ad "Agricolo Ordinario", in continuità con AAS a sud;
- BES_R1: situato a ovest di via Montello, nella variante risulta ridotto e ricondotto ad "Agricolo Ordinario", in continuità con AAS ad est;
- "VIL_R1": situato a nord di via Moro, nella variante risulta stralciato e ricondotto ad "Agricolo Ordinario", in Rete verde di ricomposizione paesaggistica e in continuità AAS a nord.

Difesa del suolo (paragrafo 3.6)

- allegare alla documentazione in variante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta utilizzando senza stralci o variazioni lo schema definito nell'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314
- utilizzare come cartografia di base per la redazione del PGT e dello studio geologico il Database Topografico (DBT) che costituisce la base cartografica digitale di riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione predisposti sia dagli enti locali che dalla Regione, come definito all'art. 3 della legge regionale 12/2005; è comunque fatta salva la possibilità di utilizzare basi cartografiche di maggior dettaglio o livello di aggiornamento
- completare la Relazione Geologica inserendo gli elementi estratti dagli studi precedenti ed aggiornando gli stessi rispetto al quadro conoscitivo e normativo attuale.

Adempimenti Pai-Pgra

- aggiornare il Piano dei Emergenza Comunale rispetto agli scenari di rischio definiti dal nuovo Studio Geologico

Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R. 7 del 23/11/2017)

- a fronte dell'individuazione di una misura strutturale non facente parte di quelle indicate dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, aggiornare tale Studio ricomprendendo l'area citata tra le misure strutturali. In alternativa, il riferimento a queste misure deve essere ricondotto a quelle definite dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico redatto dal gestore del servizio idrico integrato nel 2021;
- indicare in tavola PS.01 Aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale alla voce "Invarianza idraulica - Misure strutturali [Studio comunale di gestione del rischio idraulico R.R. 7/2017]" la localizzazione ed il riferimento a tutte le misure strutturali individuate dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico;
- considerato che il Piano delle Regole della variante in esame non contiene alcun riferimento al tema dell'invarianza, inserire nel Piano delle Regole i requisiti definiti dall'art.10 comma 3h della L.r. 11 marzo 2005 , n.12.

Problematica sismica

- ricondurre la trattazione della problematica sismica locale agli indirizzi della D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564.

Sistema delle acque superficiali (paragrafo 3.6.3)

- differenziare le aree vincolate di cui alla Tavola PR.03 "Vincoli amministrativi e di difesa del suolo".
- correggere il riferimento presente sulla Tavola PR.03 "Vincoli amministrativi e di difesa del suolo" escludendo la presenza di un vincolo da Ptcp relativo alla fattibilità geologica;
- eliminare i riferimenti all'art.8 del Ptcp anche per le aree PAI-PGRA e per le aree a diversa suscettività rispetto al fenomeno degli occhi pollini dalla Tavola PR.03 "Vincoli amministrativi e di difesa del suolo";

- ricondurre la definizione del reticolo idrografico, rappresentato in Tavola "PS.02 Rete Ecologica Comunale", all'individuazione contenuta nello Studio sul RIM e recepita dalla Componente Geologica, verificando conseguentemente eventuali necessità di correzione dell'individuazione della Rete Ecologica Comunale.

Elementi geomorfologici (paragrafo 3.6.4)

- censire al paragrafo 5 della Relazione Geologica il geosito di rilevanza provinciale "Argille lacustri proglaciali", indicando inoltre, per entrambi i geositi presenti sul territorio comunale, la disciplina di tutela definita dall'art.22 del Piano paesaggistico regionale, che, ai sensi dell'art.11 delle Norme del Ptcp, si applica anche ai geositi di rilevanza provinciale;
- correggere le situazioni in cui l'individuazione dell'ambito vallivo proposta si discosta dall'individuazione degli orli di terrazzo che delimitano l'ambito stesso;
- In considerazione della diffusa ridefinizione degli elementi geomorfologici - effettuata ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 delle Norme del PTCP - in ragione di completezza dell'aggiornamento dello Studio Geologico risulta necessario procedere alla redazione di una carta tematica dedicata, che permetta di identificare la reale consistenza e localizzazione delle emergenze geomorfologiche;
- ricomprendere gli orli di terrazzo, le creste di morena e gli ambiti vallivi nell'elenco contenuto nella Relazione geologica, segnalando allo stesso tempo i riferimenti normativi alle previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 4 dell'art. 11 delle Norme del Ptcp;

con riferimento alle previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 4 dell'art.11 delle Norme del Ptcp (fatto salvo il PTC nel Parco Regionale della Valle del Lambro) integrare l'art.44 delle norme del Piano delle regole specificando che:

- non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua;
- non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore;
- non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena.

Il recepimento dei vincoli che il Ptcp pone a tutela delle emergenze geomorfologiche del territorio comporta inoltre la verifica e l'eventuale rettifica delle previsioni edificatorie definite dal PGT.

4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER

Con riferimento alla Rete Ecologica Regionale (RER) gli elaborati della variante restituiscono gli elementi di primo livello (quali le aree del Parco della Valle del Lambro e le ampie aree di intramezzo tra i tessuti edificati) e di secondo livello (ad esempio le aree site a nord del PLIS della Valletta Brianza).e individuano anche una serie di varchi da mantenere.

Sono inclusi negli elementi di primo livello della RER gli ambiti di trasformazione AT_3 e AT_4 e l'ambito di riqualificazione AR_6, mentre negli elementi di secondo livello ricade la previsione riferita all'ambito di trasformazione AT_5.

A riguardo si richiamano i contenuti della DGR 8/8515 del 26/11/2008 "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli Enti locali", successivamente aggiornata con DGR 10962/2009 che, per gli elementi di primo livello richiama la necessità di salvaguardare gli elementi presenti di naturalità e di attuare misure idonee a contribuire al rafforzamento della continuità e funzionalità ecologica della rete stessa.

Richiamato, quindi, l'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, in base al quale *"...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti..."*, si ritiene opportuno che siano integrate le Schede degli ambiti di trasformazione e di riqualificazione urbana compresi in elementi di primo livello della RER, dando

indicazioni per la salvaguardia degli elementi presenti di naturalità e per attuare misure idonee a contribuire al rafforzamento della continuità e funzionalità ecologica della rete stessa.

5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Il territorio di Besana in Brianza è posto nelle vicinanze della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 “Valle del Rio Pegorino” e della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 “Valle del Rio Cantalupo”, appartenenti alla Rete Natura 2000.

Il procedimento di Valutazione di Incidenza della proposta di Piano si è concluso con il Decreto provinciale del 03/10/2023 (prot. prov. n. 46041) evidenziando che *“la Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Besana in Brianza non costituisce interferenza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, funzionali alla connettività dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà l'integrità delle Zone Speciali di Conservazione ZSC IT205003 “Valle del Rio Pegorino” e ZSC IT205004 “Valle del Rio Cantalupo” della Rete Natura 2000, incluse nel Parco Regionale della Valle del Lambro, con riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di habitat e specie”*.

Monza

La Responsabile del Procedimento

Laura Brioschi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.

Istruttoria: *Fabio Villa*

Servizio Pianificazione e politiche territoriali

Contributi specialistici:

- Infrastrutture e mobilità: *Fabio Andreoni, Andrea Airoidi*;
- AIP, RV e AAS: *Marta Reverberi, Cinzia Palmadessa*
- Viabilità: *Gaetano Bartolone*;
- Sistema paesaggistico ambientale e RER: *Giovanna Gagliardini*
- Difesa del suolo e assetto idrogeologico: *Lorenzo Villa*